



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 46

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 28/10/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611225387

Esito: RINVIO AL 04/11/2025 09:30

TRIBUNALE DI POTENZA
UFFICIO G.I.P.
DEPOSITATO

04 NOV. 2025

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 28/10/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

Procedimento numero 2071/24 R.G., a carico di Riva Nicola + 22.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno. Possiamo chiamare il procedimento a carico di Riva Nicola, libero, assente, di fiducia Avvocato Pasquale Annicchiarico, che è assente. 97, IV comma, chi posso mettere? Avvocato Antonio Roccanova. Riva Fabio Arturo, libero, assente, di fiducia Avvocato Luca Perrone, assente. Avvocato Roccanova. Capogrosso Luigi, libero, assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Vozza, che è assente. 97, IV comma, Avvocato Roccanova immediatamente reperibile. Andelmi Marco, libero, assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco, presenti entrambi. Cavallo Angelo, libero, assente, di fiducia Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

AVVOCATO N. BRUNO – Sostituiti con delega orale dall'Avvocato Nicola Bruno. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Di Maggio Ivan, libero, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO N. BRUNO – Sostituiti con delega orale dall'Avvocato Nicola Bruno.

GIUDICE F. VALENTE - De Felice Salvatore, libero, assente, di fiducia Avvocati Luca Siriotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO P. LISCO – L'Avvocato Pasquale Lisco in sostituzione di entrambi, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – D'Alò Salvatore, libero, assente, di fiducia Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze.

AVVOCATO N. BRUNO – Sostituiti per delega orale dall'Avvocato Nicola Bruno.

GIUDICE F. VALENTE - Perli Francesco, libero, assente, di fiducia Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera, assenti entrambi. 97, IV comma Avvocato Antonio Roccanova. Ferrante Bruno, libero, assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – Presenti entrambi.

GIUDICE F. VALENTE – Presenti. Colucci Antonio, libero, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vito Ippedico, assente. 97, IV comma, Avvocato Roccanova. Giovinazzi Cosimo, libero, assente, di fiducia Avvocato Egidio Albanese, assente. Avvocato Roccanova, sostituto 97, IV comma. Dinoi Giuseppe, libero, assente, di fiducia Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO P. LISCO – L'Avvocato Pasquale Lisco in sostituzione di entrambi.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Raffaelli Giovanni, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Savino Murro, assente. Avvocato Roccanova, 97, IV comma. Ceriani Alfredo, Avvocato Gaetano Melucci, assente. 97, IV comma, Avvocato Roccanova. Rebaioli Giovanni, assente, di fiducia Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli, assenti entrambi. Avvocato Roccanova, 97, IV comma. Pastorino Agostino, assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci, assenti entrambi. Avvocato Roccanova, immediatamente reperibile. Bessone Enrico, libero, assente, di fiducia Avvocati Gaetano Melucci e Vincenzo Vozza. Anche qui Avvocato Roccanova, 97, IV comma. Liberti Lorenzo, libero, assente, di fiducia Avvocato Carlo Raffo, assente. 97, IV comma, Avvocato Roccanova. Vendola Nicola, libero, assente, di fiducia Vincenzo Bruno Muscatiello, assente. Avvocato Roccanova, sostituto d'ufficio. Ilva S.p.A., Commissari Straordinari assenti, di fiducia Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. PACE – Avvocato Annalisa Pace per delega di entrambi.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Partecipazioni Industriali S.p.A., di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO F.P. GARZONE – Buongiorno, presente.

GIUDICE F. VALENTE – E' presente. Riva Forni Elettrici, Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero, assenti. 97, IV comma, Avvocato Roccanova immediatamente reperibile. Parti Civili. Legambiente Circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci, Foro di Taranto, assente. Di Maggio Vincenzo, Palma Rosa e Stefania, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente. CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo, assente. Costituite Parti Civili da numeri 6 a 21, dalla 6 alla ventunesima, Avvocato Annalisa Montanaro.

Assenti tutti. Da 22 a 26, Avvocato Orazio Cantore, assenti. CGIL Taranto e Fiom CGIL, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente. Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò, assente. Da 30 a 34, Avvocato Luigi Esposito. Non so se c'è l'Avvocato Guarini, qua è annotato... Va bene, poi nel caso...

AVVOCATO G. VENDEGNA – Buongiorno, Presidente. Potrebbe mettere me, Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Vendegna per delega verbale.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sì.

GIUDICE F. VALENTE - Associazione Contramianto ed altri rischi ONLUS, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Avvocato Vendegna per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Da 36 a 52, Avvocato Carlo Rienzi. Difesi dall'Avvocato Carlo Rienzi, Foro di Roma. Anche qui forse era Guarini, non lo so.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sì, per quelli dell'Avvocato Guarini ci posso... Posso tranquillamente, per delega orale, parteciparvi io. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. CODACONS e Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi. E' lei per delega sempre, anche qui, Avvocato? Perché io qui mi trovo annotazione che era presente... aveva chiesto l'Avvocato Guarini.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Va bene. Va bene, Presidente.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, Avvocato Vendegna. I.N.A.I.L., Avvocato Eleonora Coletta, assente. Diamo atto che l'Avvocato Guarini è presente.

AVVOCATO A. GUARINI – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente. Cittadinanzattiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente. Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente, Avvocatura Distrettuale dello Stato. Avvocatura dello Stato, Sezione Distrettuale, assente. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, assente. Da 61 a 69, Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Per delega orale, Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE - Da 70 a 78, Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sempre Avvocato Vendegna, per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Da 79 ad 82, Avvocato Lorenza Della Pepa.

AVVOCATO G. VENDEGNA – L'Avvocato Vendegna per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno, assente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari.

AVVOCATO A. GUARINI - Avvocato Guarini per delega. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – FIM-CISL, UST CISL, URS CISL, Avvocato Giuseppe Iaia, assente.

ASL Taranto, Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO S. FLORA – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei, è presente. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Che è presente. Altamarea contro l'inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta, assente. ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente. Costituite Parti Civili da 94 a 101, Avvocato Anna Murianna, assente. Legambiente Nazionale APS, Avvocato Eligio Curci, assente. FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente. Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre, assente. Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario, assente. Regione Puglia...

AVVOCATO A. GUARINI – Per delega orale, Avvocato Alessandra Guarini. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi Guarini per delega dell'Avvocato Rosario, per il Comune di Taranto?

AVVOCATO A. GUARINI – Rosario Orlando, sì, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO S. FLORA – Sostituito dall'Avvocato Sebastiano Flora per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Avvocato Daniele De Angelis per De Filippis Vito.

AVVOCATO A. GUARINI – Per delega orale, Avvocato Alessandra Guarini. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, assente. Da 109 a 112, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, assente. Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink "nodo di Taranto", Avvocato Filiberto Catapano Minotti, assente. Da 115 a 131, Avvocato Lamanna Fabrizio? Fabrizio Lamanna, assente. 132 a 145, Avvocato Andrea Silvestre, assenti tutti. Società Cooperativa "La Sciaia", Avvocato Salvatore Maggio, assente. Da 147 a 150, Avvocato Eliana Baldo, assente. Da 151 a 156, Avvocato Leonardo La Porta, assente.

AVVOCATO A. GUARINI – Giudice, chiedo scusa, solo ai fini del verbale, può dare atto della mia presenza anche in sostituzione della collega Coletta, del collega Esposito, del collega Leuzzi e Rienzi? Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Coletta, Esposito, Leuzzi, Rienzi.

AVVOCATO A. GUARINI – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Allora, oggi viene per il prosieguo delle discussioni degli Avvocati Garzone e Errico.

P.M. V. MONTEMURRO – Sì, Giudice...

GIUDICE F. VALENTE – Errico e Lisco.

P.M. V. MONTEMURRO – Volevo dare atto, preliminarmente, e gliela produco, della nota del

Procuratore della Repubblica di Taranto che, in relazione alla richiesta di informazioni relative al procedimento 9395/2005 Procura Taranto di cui alla richiesta di integrazione della difesa Annicchiarico, il Procuratore della Repubblica di Taranto specifica che: "A seguito di mirate ricerche, è stato rinvenuto nell'archivio di questa Procura allocato presso il Porto di Taranto". Specifica altresì che: "In considerazione delle condizioni di conservazione dello stesso, si è reso necessario disporre la sanificazione. Tale attività sarà effettuata da ditta specializzata nel corso della odierna settimana". Glielo produco per...

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

P.M. V. MONTEMURRO - Per l'allegazione agli atti del...

GIUDICE F. VALENTE – Quindi è una nota interlocutoria. I difensori vogliono visionarlo o non ne hanno interesse? Nulla osservano. Si acquisisce agli atti. Resta fermo quanto altro stabilito relativamente ai programmi di udienza. Allora, Avvocati, nell'ordine che preferite.

AVVOCATO D. DE ANGELIS - Giudice, chiedo scusa se interrompo.

GIUDICE F. VALENTE – Sì.

AVVOCATO D. DE ANGELIS - Le chiedo cortesemente di dare atto della mia presenza.

Avvocato Daniele De Angelis, per De Filippis Vito, Parte Civile.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. De Filippis.

AVVOCATO D. DE ANGELIS - Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Diamo atto che l'Avvocato De Angelis stava già da qualche minuto, per la verità.

AVVOCATO R. ERRICO - Illustrissimo Giudice della Udienza Preliminare, prendo la parola in difesa del Dottor Ferrante Bruno, confortato anche dalla richiesta così come avanzata... una richiesta proscioglitrice, così come avanzata dal Pubblico Ministero nel corso della udienza del 15 luglio per tale posizione, subito affermando che nei confronti del predetto imputato la invocata sentenza per precedente giudicato, ex Articolo 129, 425, 649 C.P.P., così come, invero, già anticipata dal deposito di una memoria difensiva del 20 febbraio del 2025, quindi prima ancora dell'inizio della udienza preliminare, e a cui ha fatto seguito il deposito di un'ulteriore memoria difensiva in data 15 luglio del corrente anno, per la verità in forma cartacea, al fine di consentire comunque la migliore lettura e la migliore visione degli aspetti richiamati soprattutto nella allegata documentazione... Dicevamo, finalmente, ecco, porrà fine, porrà conclusione e non solo, costituirà il rimedio ad una vicenda umana e giudiziaria dopo oltre tredici anni, che sia consentito dire, a tratti surreali, a tratti di incredibilità e persino presenta profili

incresciosi.

Illustre Giudice, il Dottor Ferrante compare sulla scena dei fatti per cui si procede il 10 luglio del 2012. All'epoca dei fatti aveva sessantacinque anni, e dopo... Non era un esperto di Siderurgia, era appena... aveva completato il suo percorso, il suo cursus nell'ambito della Pubblica Amministrazione, era stato quel che si dice, per tutta la sua vita, un servitore dello Stato, aveva ricoperto i più prestigiosi, fra i più prestigiosi incarichi delle nostre importanti istituzioni. Ne ricorderò qualcuno: il Dottor Ferrante era stato Vice Capo della Polizia, era stato Capo di Gabinetto di vari Ministri dell'Interno per diversi anni, aveva completato la sua carriera come Prefetto di Milano per molti anni, e infine aveva ricoperto anche il ruolo di Alto Commissario per la Lotta alla Corruzione.

Aveva accettato quindi, a conclusione della sua attività appena richiamata, l'incarico – e mal gli incolse - di assumere il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ilva, ed è in tale veste che giunse sulla scena dei fatti per cui è processo.

Illustre Giudice, le ragioni per le quali ebbe ad accettare questo incarico sono esplicitate nelle dichiarazioni spontanee, rese fra l'altro e per ultimo, nelle... rese nel corso del processo di primo grado, segnatamente nel verbale di udienza dell'11 gennaio del 2021, udienza nella quale ebbe non solo a rendere queste dichiarazioni, ma a depositare a sua difesa anche quarantadue documenti allegati.

Ora, accettò questo incarico semplicemente perché, quale uomo delle istituzioni, era apparso colui in grado di interloquire in un momento di particolari tensioni a Taranto, socio politiche peraltro, come un valido interlocutore anche con gli apparati giudiziari che di lì a poco ebbero ad assumere il primo provvedimento di sequestro dell'Area a Caldo.

Lei consideri che, quindi, dal 10 luglio, giorno in cui l'ex Prefetto Ferrante assume l'incarico, trascorreranno appena quindici giorni e l'Area a Caldo dell'Ilva sarà sottoposta a sequestro con la nomina dei custodi, sia tecnici che amministrativi, che dovranno occuparsi della medesima.

Non solo. Consideri che all'inizio il Prefetto Ferrante, l'ex Prefetto Ferrante, assumerà persino il ruolo di custode amministrativo, perché in data 07 agosto del 2022 verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto, in luogo di altro custode tecnico, vale a dire il Dottor...

AVVOCATO P. LISCO – Lo Frumento.

AVVOCATO R. ERRICO – No, no, il Dottor Tagarelli. Verrà nominato, verrà egli nominato come custode amministrativo.

Ciò nonostante, e nonostante tutta la contesa che sarà... che accompagnerà la sua nomina di amministratore... di custode amministrativo, che addirittura giungerà persino in Cassazione, perché sorgerà contrasto fra la nomina compiuta dal Presidente del

Tribunale, la rivendicazione invece della competenza a nominare il custode amministrativo da parte del GIP, con successiva riaffermazione dell'originario custode amministrativo da egli nominato, questione che sarà addirittura portata dinanzi all'attenzione della Corte di Cassazione, e che si concluderà con la nomina di altro custode amministrativo, conoscerà in seguito, addirittura, l'avvio del processo anche a carico del Dottor Bruno Ferrante.

Cioè, nonostante, ripeto, egli chiaramente fosse... si fosse presentato a Taranto come persona del tutto estranea, come persona assolutamente distante da tutta quella che era stata l'attività di gestione precedente, si vedrà accomunato nella contestazione dei fatti di reato per cui ancora è processo, e soprattutto, ancora anche a suo carico, nonostante, dopo aver... dopo essersi comunque impegnato in un estenuante processo, durato oltre sei anni in primo grado, allo stesso verrà riconosciuto... per lo stesso verrà riconosciuta comunque la completa estraneità ai fatti oggetto di contestazione.

E allora, Giudice, io è da qui che intendo, proprio per non rubare assolutamente tempo prezioso ad illustrare una posizione, che è una posizione di assoluta chiarezza per quanto ci riguarda, anche perché non deve e non può comportare nessun tipo di apprezzamento, ma si limita ad una mera... al compimento di mere constatazioni... Il processo di primo grado si concluderà infatti, per il Dottor Ferrante, in relazione ai capi B), C), I), L), M), N), con una sentenza di completa assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il Dottor Ferrante sarà unicamente, per il capo O), attinto da una sentenza di prescrizione in ordine al reato... ad un reato di carattere formale, vale a dire al reato di... Prego, Giudice, mi devo... In ordine al reato di cui al capo O) sarà attinto quindi da una sentenza dichiarativa dell'estinzione, in ordine alla quale ci sarà l'appello da parte dei difensori, solo e soltanto perché, in relazione sia pure alla sentenza dichiarativa di prescrizione, la Corte d'Assise di Taranto, nella sua sentenza pronunciata il 31 maggio 2021, lo condannerà, nonostante – ripeto - il proscioglimento per la estinzione per prescrizione, lo condannerà al pagamento delle spese nei confronti della Parte Civile. È solo per questa ragione che quindi si procede in appello, ma nell'appello unicamente proposto dalla difesa a carico del Dottor Ferrante, dinanzi la Corte d'Assise e d'Appello di Taranto, non già perché a seguito dell'intervenuto proscioglimento... della intervenuta sentenza assolutoria con formula piena, vi sarà mai gravame proposto dal Pubblico Ministero.

E lei vedrà, sia come sia, che in ordine alla posizione del Dottor Ferrante, la Corte d'Assise e d'Appello... la Corte d'Assise di Taranto pronuncerà, in relazione a tutti quanti i capi di imputazione allo stesso elevato, una piena, franca, marcata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Ripeto, è un fatto meramente constatativo, basterà riportarsi al dispositivo della sentenza, esattamente a pagina 3.621, come indicato nella memoria depositata in data 15 luglio, per verificare che Ferrante Bruno conosce, in ordine al reato di cui al capo O) di imputazione, una dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, mentre, sempre a pagina 3.621, e a seguire pagina 3.622, conoscerà una assoluzione per non aver commesso il fatto, resa assolutamente chiara ed inequivocabile dall'affermazione secondo cui Ferrante Bruno... assolve Ferrante Bruno da tutte le imputazioni in rubriche ascrittegli, ad eccezione di quella sub O), per la ragione appena resa evidente; Buffo Adolfo, in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi B), C), I), L), M) ed N di rubrica, per non aver commesso il fatto.

A questo dispositivo seguirà poi la motivazione. Dispositivo reso in data 31/05 del 2021, Illustre Giudice. Seguirà l'apparato motivazionale, depositato in data 28/11/22, in cui segnatamente, per quanto riguarda... Così come abbiamo avuto cura di indicare persino nella... graficamente, distinguendo le pagine, e quindi fornendo alla Sua attenzione un estratto della sentenza della quale stiamo discorrendo. Segnatamente, a pagina 1.221... da pagina 1.221 a pagina 1.227, la Corte d'Assise di Taranto motiverà l'assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine al reato oggetto di contestazione sub capo B).

Per quanto riguarda il capo I), perché viene trattato prima del capo C) nella motivazione della sentenza, da pagina 1.913 a pagina 1.918, la Corte d'Assise di Taranto pronuncerà analoga sentenza assolutoria, per non aver commesso il fatto, nei confronti di Ferrante Bruno e Buffo Adolfo, che all'epoca rivestiva il ruolo di Direttore dello stabilimento dell'Ilva. Da pagina, infine, 2.300 a pagina 2.302, la sentenza nella parte motiva si occuperà della posizione di costui con riguardo all'ultimo reato, che in maniera del tutto speculare poi verrà ricontestato nel nuovo editto d'accusa che sarà formulato comparando dinanzi... Così vedendosi costretto dalla vocatio in ius a comparire nuovamente dinanzi a codesto ufficio, a seguito dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

Ripeto, i capi di imputazione sono assolutamente identici, recano il vistoso errore di includere nella parte sottostante l'indicazione nominativa degli imputati... nella parte sovrastante l'imputazione, anche il nome, erroneamente, di Ferrante Bruno, imputato che tuttavia risulta chiaramente essere stato liberato da ogni contestazione per via della sentenza assolutoria, sentenza assolutoria che – attenzione - emessa il 31 maggio del 2021, motivata con... in data... con il deposito della sentenza il 28/11/22... Diventerà comunque irrevocabile il 04 febbraio del 2023, e Lei avrà l'opportunità di accertare quanto testé affermato dal documento numero 3, che reca un'attestazione della Cancelleria della Corte d'Assise di Taranto, resa nei confronti di Ferrante Bruno in data

01/10/24, in base alla quale si afferma che in data – appunto - 04 febbraio '23, Ferrante Bruno, in ordine ai reati di cui ai capi B), C), I)... Ed invero, Illustre Giudice, anche per i reati L), M) ed N, che sono poi stati oggetto di decreto di archiviazione a Potenza. Quindi ha beneficiato a Taranto di una sentenza assolutoria, passata prima in giudicato, poi ha beneficiato anche di questo ulteriore provvedimento, il decreto di archiviazione emesso presso il Tribunale di Potenza, in ordine ai reati L), M), N). Il provvedimento è quello della Dottoressa de iure, ed è acquisito comunque in atti, per gli stessi identici fatti di reato.

Mi pare che, alla luce di queste osservazioni, che ripeto, trovano un inoppugnabile riscontro documentale, la posizione del Dottor Ferrante Bruno non possa che concludersi nella direzione già anticipata dalla richiesta del Pubblico Ministero nella sua requisitoria, ma così come... ripeto, non altrimenti potrebbe essere, perché si tratta unicamente di compiere una mera constatazione di quegli che sono gli atti che sono stati offerti.

Ripeto, si è trattato di un equivoco, si è trattato di un errore, quella della reinclusione fra gli imputati, ancora una volta, del Dottor Ferrante, che lo ha costretto tuttavia ad affrontare questo nuovo processo.

Noi abbiamo cercato di rappresentare la cosa, la questione in data – ripeto - antecedente all'udienza preliminare, però, come è noto, in ordine al... il 129 non prescrive, nei vari segmenti del giudizio, che contraddistinguono il giudizio, una... non pongono una questione di preliminare valutazione del precedente giudicato, per cui siamo stati costretti comunque ad affrontare l'intero percorso dell'udienza preliminare, per giungere qui, oggi, dinanzi a Lei, e chiedere quello che appare evidente, sulla base della documentazione, possa solo porre rimedio ad una vicenda che, come appunto ricordavo nell'esordio del mio discorso, per taluni aspetti si presenta addirittura come incretiosa, perché ha costretto, nonostante – ripeto - il giudizio che era stato celebrato e che aveva concluso con l'intangibilità del giudicato... che ha visto costretto ancora una volta il Dottor Ferrante, all'epoca dei fatti, dell'inizio di questo processo, sessantacinquenne, oggi purtroppo settantottenne, ma con l'età di tutti quanti aumentata anche in relazione a questo processo, lo ha visto costretto a difendersi nuovamente da accuse per le quali era stato assolto.

Quindi noi confidiamo nel riconoscimento, per le ragioni appena citate... nel riconoscimento del precedente giudicato, e quindi nella definitiva espunzione da questa vicenda del Dottor Ferrante.

Confidando in questa sentenza, la ringrazio.

Poiché sono anche difensore dell'Andelmi, dell'Ingegnere Andelmi Marco, Illustre Giudice, e per ragioni chiaramente di opportunità abbiamo inteso difendere... di contenere, limitare la

discussione, per quanto riguarda il sottoscritto, alla posizione del Dottor Ferrante, questo a guadagno di tempo per tutti, e per quanto riguarda invece la posizione di Andelmi Marco, sarà il collega che mi seguirà, l'Avvocato Lisco, a concludere. Anche perché, le cose che avremmo dovuto comunque riportare nell'intervento orale, sono state ampiamente sostenute dall'anticipato deposito di memorie difensive.

Alla luce quindi anche di quest'ultima annotazione, io, a conclusione dell'intervento del collega, o se preferisce anche ora, potrei comunque limitarmi a concludere per quanto mi riguarda, nella qualità di difensore anche dell'Ingegnere Andelmi Marco, con le richieste, che sono sostanzialmente quelle di riportarsi alle memorie difensive, alle conclusioni avanzate nelle memorie difensive, così concludendo definitivamente l'intervento.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Può farlo anche a termine dell'intervento...

AVVOCATO R. ERRICO – Va bene. Va bene.

GIUDICE F. VALENTE - ...del codifensore. Per quanto riguarda Ferrante quindi, verbalizziamo richiesta di proscioglimento per ne bis in idem essenzialmente?

AVVOCATO R. ERRICO – Sì, sostanzialmente, Presidente... Nei termini già rassegnati nella memoria difensiva.

GIUDICE F. VALENTE – Sì.

AVVOCATO R. ERRICO – Sì, per precedente giudicato, ai sensi del 129, 425 e 649.

GIUDICE F. VALENTE - E' per il verbale, per capire come verbalizzarla formalmente la richiesta.

AVVOCATO R. ERRICO – Sì.

GIUDICE F. VALENTE - Va benissimo, in questo senso.

AVVOCATO R. ERRICO - Sì, grazie Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. LISCO – Sì, sono l'Avvocato Pasquale Lisco. Conclusione alla quale mi associo per Ferrante, in quanto, come detto, sono anche difensore del Ferrante.

Giudice, anche, insomma, la posizione di Andelmi, chiaramente, è una posizione che mi vedrà costretto a parlare del 649.

Intanto, le memorie difensive a cui si faceva riferimento prima sono quelle depositate l'8 luglio del 2025, unitamente agli allegati, nonché una nota difensiva in relazione all'inutilizzabilità dell'incidente probatorio, e quindi delle due perizie dell'incidente probatorio, note difensive depositate sempre tramite il PST, il 21/05/2025, e quindi il 21 maggio.

L'Andelmi Marco oggi risponde nella qualità di Capoarea Parchi, dal 27/04/2012 dal 26 luglio

del... dal 27/04 del 2007 al 26 luglio del 2012. L'Area Parchi... Egli... chiaramente lo si può evincere dall'esame del suo... durante il processo di primo grado, comunque anche dall'età... Egli, nel 2002, sostanzialmente appena laureato, viene assunto all'Ilva, e dopo soli cinque anni succede, subentra più che altro, al Quaranta Giancarlo, che era stato a sua volta il Capoarea Parchi.

Che cosa, insomma, l'Area Parchi? L'Area Parchi, appunto, è una grande area, nella quale confluiscano e vengono depositati una serie di materiali: i minerali dei fossili, la loppa, che giungono... La loppa no, però alcuni giungono, la maggior parte giungono dal Porto di Taranto. Vengono chiaramente depositati temporaneamente, per essere dopo smistati nei vari reparti, e quindi ci sarà il... Ci saranno alcuni forni che, chiaramente, avranno bisogno di questo materiale per produrre, come prodotto appunto finale, l'acciaio.

Ovviamente, nell'Area Parchi non c'è nessuna trasformazione di prodotto, ma c'è soltanto uno smistamento di questo materiale, che viene appunto smistato nei vari reparti dello stabilimento.

Abbiamo, sempre con la memoria difensiva del 21 maggio, delle note difensive, sollevato la questione dell'indeterminatezza del capo di imputazione, e in effetti il Pubblico Ministero – ricorderà, Giudice - il 13 giugno del 2025 ha ridefinito l'ambito, e il ruolo più che altro, dell'Ingegnere Andelmi. Il ruolo dell'Ingegnere Andelmi che si ferma però alla data del sequestro, data in cui sostanzialmente egli viene messo agli arresti domiciliari, e in ogni caso viene sequestrata l'area, l'Area Parchi, chiaramente tolta dalla sua disponibilità, e chiaramente viene nominato un successivo Capoarea Parchi, che potrà trovare, Giudice, nel verbale che abbiamo anche allegato alla memoria difensiva dell'8 luglio. L'allegato 1 quater, verbali custodi del 30 luglio del 2012. Il verbale del 30 luglio del 2012, dove si dice che viene nominato responsabile e delegato datore di lavoro l'Ingegnere Tommaso Capozza. Quindi, sostanzialmente, il 26 luglio viene disposto il sequestro, viene...

GIUDICE F. VALENTE – Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. LISCO – Sì. Il 26 luglio viene disposto il sequestro, viene posto anche agli arresti domiciliari, e il... chiaramente, sin da quel momento egli non ha più nessuna, diciamo – come dire? – cognizione, competenza sull'area per la quale oggi viene chiamato a rispondere.

A beneficio di tanto, Giudice, abbiamo anche allegato le deleghe e le procure speciali conferite in data 27 aprile del 2007, il rinnovo della delega del 21 gennaio del 2009, che però in realtà fa riferimento... la data deve intendersi quella del 2008. Ovviamente il

provvedimento lo può trovare. Perché questa è la data di registrazione. La Procura speciale dopo, del 12 luglio, per essere chiaramente dopo... per venir meno di lì a qualche giorno, il 12 luglio del 2012, perché, come abbiamo detto, viene sequestrata.

L'Area Parchi è stata oggetto ovviamente di più processi penali, perché da quell'area sono sempre... si sono sempre versati sull'area circostante... si è sempre formato - come dire? - un effetto... uno spolverio, e quindi la polvere che volava, attraverso l'azione del vento, dai cumuli, portava via appunto questa polvere nelle zone circostanti.

Sin dal 1999, chiaramente la città di Taranto ha dovuto avere a che fare con queste problematiche. Mi sono permesso, Giudice, di - diciamo - darle la copia di una sentenza, che chiaramente fa parte del compendio probatorio del processo, contro Muni Nicola per 674, proprio per dimostrare che questa problematica, come attestato anche in altra sentenza pure prodotta da questa difesa, la sentenza numero 372 del 2004, negli allegati della memoria difensiva dell'8 luglio del 2025... Per dimostrare, sostanzialmente, che il problema dello spolverio proveniente dai parchi, e anche - per la verità - da tutto lo stabilimento, è stato sempre un problema concreto. Ovviamente, in relazione ai parchi, le uniche prescrizioni che potevano diciamo prescrivere... che venivano date, impartite dai regolamenti, dalle norme, era quello di contenere lo spolverio. Cioè, quindi Marco Andelmi poteva solo contenere, attraverso l'innaffiamento, attraverso diciamo la sospensione, più che altro la... alcune azioni che venivano proprio prescritte nel decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, che non sono nient'altro che le MTD, le Migliori Tecnologie Disponibili, costituenti oggetto dopo dell'AIA del 2011. A parte questa divagazione, noi... quello che, diciamo, poteva fare l'Andelmi non era evitare o risolvere il problema dello spolverio. Come detto, spolverio che faceva... diciamo, era un problema che durava da decenni. Ma solo quello di contenere l'effetto dello spolverio. Chiaramente l'azione del vento, quando appunto lo stesso soffia a 40, 50 chilometri orari, è chiaro che molto spesso, insomma, nonostante la copertura, nonostante l'innaffiamento, qualche... e un po' di polvere, insomma, non poteva che riversarsi nelle zone circostanti della città.

Io, chiedo scusa Giudice, mi sono permesso di prendere... di fare copia di questa sentenza e di alcuni stralci della sentenza della Corte d'Assise, o di sentenze della giurisprudenza, alle quali farò riferimento nel corso della mia discussione. E le volevo, diciamo, dare in visione, proprio per essere... diciamo, cercare di essere seguito meglio.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene, possiamo acquisirla. Il Pubblico Ministero immagino non osservi nulla sulla sentenza. Va bene.

AVVOCATO P. LISCO – E allora, per ritornare diciamo al ruolo dell'Andelmi, l'Andelmi ha rivestito l'incarico di Capoparea Parchi, abbiamo detto, dal 27 aprile del 2007 al 26 luglio del 2012, quindi... Chiaramente, la posizione di garanzia dello stesso non può che essere circoscritta a questo periodo, nonostante il capo di imputazione vada ben oltre questa data e faccia riferimento al... addirittura all'anno del 2013. E' chiaro che, con la cessazione del suo incarico, allo stesso non può nulla rimproverarsi.

E allora, Presidente, Giudice, in relazione alla attività e al ruolo svolto dall'Andelmi, bisogna prima di tutto dire che lo stesso sin dal 2009 veniva sottoposto a un procedimento penale per il reato di cui all'Articolo 674. La sentenza di primo grado lo vedeva condannato alla pena dell'arresto e dell'ammenda; a seguito dell'atto... della proposizione dell'atto d'appello, lo stesso si vedeva... vedeva appunto la sua posizione essere, diciamo, meritevole dell'assoluzione per non aver commesso il fatto.

La sentenza, Giudice, la trova nell'indice relativo alla produzione del documentale dell'allegato... della memoria depositata l'8 luglio tramite il PST. La sentenza è, appunto, la 495 del 2020, irrevocabile alla data del 02 febbraio del 2021.

Che cosa, sostanzialmente, questa sentenza dice di importante? Prima di tutto, ovviamente, alla pagina 6 della sentenza si dice che: "Contrariamente a quanto argomentato in sentenza..." - chiaramente si fa riferimento alla sentenza di primo grado – "...è del tutto rilevante, nel presente processo a carico del solo Andelmi, la circostanza che dopo la sua data del 27/07/2012, ovvero quando i parchi erano in sequestro preventivo senza facoltà d'uso, affidati a custodi giudiziari, il fenomeno dello spolverio non sia cessato, dovendo esso ricollegarsi a condotte commissive o omissive certamente non riferibili all'imputato".

Quindi che cosa significa? Che chiaramente, voglio dire, come ho detto già prima, la sua... diciamo, il periodo in cui... di accertamento per la posizione dello stesso Andelmi, non può che riguardare la data del 27 aprile 2007, fino a quella del 26/07 del 2012.

La motivazione della sentenza di assolutoria, Giudice, chiaramente supera anche un altro problema. Era tanto evidente, da superare la cognizione e i limiti dell'Articolo 129 e rendere questa... diciamo, la sua... La motivazione dell'assoluzione tanto evidente da superare - come ho detto – l'estinzione del reato e pervenire a una pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Che cosa però il Giudice, ai sensi dell'Articolo 652, diciamo, si preoccupa di stabilire? Prima di tutto, recepisce quanto detto in una sentenza che aveva assolto già, per non aver commesso il fatto, la posizione di Giancarlo Quaranta.

L'Ingegnere Quaranta veniva assolto nel 2004, con sentenza che costituisce allegato numero 3 della produzione documentale allegata alla memoria difensiva. La posizione di

Giancarlo viene assolto perché sostanzialmente si dice, alle pagine da 157 a 158, che: "Il presente processo..."

Mi permetto di leggere solo la prima parte, Giudice: "Il presente processo ha dimostrato che il fenomeno di spolverio e l'incremento delle emissioni non erano, e non sono, cagionati dalla cattiva conduzione della fase del ciclo produttivo consegnata alla responsabilità del Quaranta, o dalla mancata attuazione delle pratiche operative volte a ottenere le... a contenere le emissioni diffuse durante l'attività di messa a parco e a ripresa di minerali e fossili, ma dalla radicale inidoneità di quelle misure, pur affinate nel corso degli anni, a risolverli".

Che cosa, dopo, dice la motivazione? "Il Quaranta non aveva i poteri per sospendere il ciclo produttivo o per interrompere il ciclo produttivo, per cui egli nulla poteva fare in ordine a questa problematica". Pertanto il Quaranta Giancarlo viene assolto con la formula a cui ho fatto riferimento prima. Ebbene, le stesse motivazioni della sentenza assolutoria del Quaranta vengono recepite dalla sentenza nei confronti di Andelmi Marco. "Quand'anche il Quaranta fosse riuscito a individuare i possibili rimedi e di valutarli come idonei, non avrebbe potuto comunque evitare questi ultimi, né in via temporanea né in via definitiva". Ma dopo c'è di più. Aggiunge anche questa sentenza, e cioè la sentenza nei confronti di Andelmi, la 495 del 2020, che all'Andelmi non avevano conferito alcun potere in ordine alla risoluzione radicale di questa problematica, cioè del fenomeno dello spolverio. Egli nulla poteva fare in ordine a questa problematica e per risolvere questo problema, pertanto nulla gli si poteva rimproverare. Le ragioni delle assoluzioni, ripeto, vengono ampliate dalla sentenza di secondo grado che, come abbiamo detto, è stata dalla difesa prodotta con la memoria dell'8 luglio del 2021... dell'8 luglio del 2025.

Pertanto, Giudice, a nostro avviso, questa costituisce il presupposto per chiedere, ai sensi dell'Articolo 649, che cosa? L'applicazione dello stesso articolo, perché siamo in un caso di ne bis in idem. Giudice, mi permetto di fare presente alla Signoria Vostra che la questione... Ovviamente, l'Andelmi in questo nuovo processo... Prima rispondeva anche del 674, al capo L) oggetto di archiviazione, ma attualmente egli risponde del capo d'imputazione di cui alla lettera B), C), H) e I). Sono, sostanzialmente, contestazioni, se lei ha modo di... che avrà modo di valutare. Contestazioni che ripercorrono la contestazione di cui all'Articolo 674 della sentenza assolutoria nei confronti dello stesso. Infatti si dice "Una massiva quantità... attività di sversamento nell'aria e ambiente di sostanze nocive; ometteva di collocare... ometteva di gestire in maniera adeguata impianti e apparecchiature idonee a impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fugitive". Le stesse... diciamo, la stessa azione, la

stessa omissione viene riprodotta nei vari capi di imputazione contestati allo stesso. E nell'articolo... Nel capo di imputazione, invece, relativo alla sentenza di assoluzione nei confronti dello stesso, si fa riferimento a "Imnesso nei luoghi di pubblico transito adiacenti lo stabilimento Ilva, ovvero nelle aree che hanno sede amministrativa..." le società tal dei tali. Quindi, sostanzialmente, è la stessa attività in relazione al medesimo periodo, come abbiamo detto, puntualizzato dalla Corte di Appello nella sentenza che ho letto prima, nei passi della sentenza a cui ho fatto riferimento prima.

E allora, qual è il problema adesso, giuridico, di questa... diciamo, di questi due capi di imputazione? O meglio, di questi reati contestati. Abbiamo detto che il primo... il primo è quello della sentenza 495 del 2020, irrevocabile il 02 febbraio 2021, ha ad oggetto un 674; mentre altri reati vengono contestati: il disastro innominato, l'avvelenamento e l'omissione dolosa di cautele nei confronti dei lavoratori. Però l'attività è identica. La sentenza, che mi sono permesso di farne copia e sottoporla alla Sua attenzione, affronta un problema, che è un problema... quello relativo alla sentenza numero 200 del 2016, della possibilità di contestare al medesimo imputato, rispetto a quello per il quale lo stesso è stato dichiarato assolto, altri reati in concorso formale. Chiaramente... E per i quali, magari, il Pubblico Ministero ha deciso di avviare e di esercitare l'azione penale. Qual è il criterio? La sentenza della Corte Costituzionale, ovviamente, nel... nel, diciamo, dichiarare incostituzionale l'Articolo 649, dice sostanzialmente... dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il resto... e il reato per cui è iniziato un nuovo procedimento. E allora che cosa dice? Sostanzialmente, la Corte Costituzionale afferma la possibilità di poter certamente applicare il 649 anche in riferimento a reati contestati successivamente in concorso formale. Ma, chiaramente, vi dev'essere la coincidenza - dice la Corte Costituzionale - del fatto. E quindi, abbandonando l'idem legale a cui precedentemente... O meglio, alcune... diciamo giurisprudenza minoritaria, faceva riferimento, e descritta anche in alcune... diciamo, provvedimenti e sentenze della CEDU, si abbracciava il criterio dell'idem factum. E quindi, sostanzialmente, non si doveva avere più... diciamo, non si doveva - come dire? - concentrare l'attenzione sulla condotta, ma sulla condotta, il nesso causale e l'evento. Quindi, in questa maniera, era chiaro che, essendo stati offesi beni giuridici diversi, gli eventi potevano essere diversi, e quindi potevano essere... diciamo, si poteva esercitare l'azione penale anche in relazione a questi diversi reati. Ma fa riferimento anche, la sentenza della Corte Costituzionale, a una eccezione. "La sola eccezione ammessa" - dice... si dice a pagina 15 - "al fine di prevenire un conflitto tra giudicati, è quella che la giurisprudenza ha

ravvisato nel caso in cui il primo processo si è concluso con una pronuncia definitiva, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso"

Giudice, a questo punto mi sembra di essere proprio nella fattispecie considerata dalla Corte Costituzionale. Corte Costituzionale che riprende un orientamento che inizia con le Sezioni Unite, se non sbaglio nel 2005, ma che poi viene affrontato in questi termini con plurime sentenze a cui, diciamo, si riporta e a cui si fa riferimento, e cioè che l'eccezione ammessa alla verifica di ulteriori reati, in concorso formale, contestati poi successivamente, è quella dell'assoluzione, una sentenza che ha già assolto l'imputato per non aver commesso il fatto". E si dice, sostanzialmente: è inutile - come dire? - sottoporre a un processo per omicidio preterintenzionale, nel momento in cui precedentemente l'imputato è stato assolto dal reato di lesione colpose, per esempio. Ma questo lo si fa, Giudice, oltre che per tutelare le garanzie difensive dell'imputato, e cioè quello di verificare... di evitare che un imputato possa essere sottoposto a due procedimenti penali per gli stessi fatti, e in realtà qua saremmo anche al terzo... Ma, voglio dire, lo si fa anche per evitare un conflitto tra giudicati che, ovviamente, nelle sentenze della Corte d'Appello - voglio dire - questo conflitto viene... non sussiste, perché una recepisce l'altra, e con la sentenza della Corte d'Assise, come vedremo da qui a un momento, lo stesso non si può dire. Che cosa deve fare l'interprete? Dice sempre la Corte Costituzionale. Mi permetto solo due righe Giudice, e anche per evitare di dare interpretazioni diverse. Pagina 17: "Per effetto della presente pronuncia..." Della sentenza 200 del 2016. "Per effetto della presente pronuncia di illegittimità costituzionale, pertanto l'Autorità Giudiziaria, e quindi lo stesso Giudice a quo, sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conferma identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso, con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal Pubblico Ministero a base della nuova imputazione".

E allora, ritornando a quanto disposto dal... prescritto e disposto dalla Corte Costituzionale, sostanzialmente il fatto è lo stesso, anche se, diciamo, rivisto e diversamente qualificato. Però, ovviamente... Il fatto è lo stesso, ma per il primo reato, il soggetto, cioè l'Andelmi, in relazione a una condotta che può dirsi madre generatrice di tutte le altre condotte successivamente ricontestate e diversamente qualificate, lo stesso però è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Che utilità c'è adesso ad andare ad affrontare un dibattito in relazione a una medesima condotta che lo ha visto assolto per non aver commesso il fatto? Ovviamente, voglio dire, questo... La spiegazione la dà anche l'Articolo 652, allorquando afferma che quanto disposto in una sentenza fa, ovviamente, stato in ordine a quanto accertato anche. Quindi, di conseguenza, non si capisce il motivo per il quale oggi noi dobbiamo

andare a dibattimento, insomma, in relazione a un processo per il quale siamo stati assolti. Ma il discorso è chiaramente incentrato sulla incapacità di una delega di risolvere un problema che era stato sempre, ed è stato sempre sottoposto a, diciamo, processi penali, che però, voglio dire... o comunque stato contestato, però per il quale nessuno aveva il potere di interrompere l'attività produttiva e nessuno aveva il potere di risolvere questo problema.

E allora, quindi, chiaramente, il discorso ritorna sull'applicabilità del 649 in relazione agli ulteriori e i residui reati contestati ai capi B), C), H) ed I) all'Andelmi.

Giudice, il discorso chiaramente non si conclude qui, perché dobbiamo anche verificare quello che dice la Corte d'Assise in ordine alla problematica sollevata dai sottoscritti. E cioè, sostanzialmente, che cosa risponde la Corte d'Assise, diciamo, quando la difesa ha sollevato questo problema?

E' per questo che le ho consegnato lo stralcio della sentenza, e cioè quello da pagina 1234 a 1243. Diciamo che è il passaggio fondamentale per quanto riguarda questo aspetto. Più che fondamentale, mi sembra che non ci sia altro, però ho voluto dare un senso di continuità a tutta la motivazione che investiva la posizione dell'Andelmi.

Dice la Corte d'Assise che... insomma, bene o male, condivide a parole il ragionamento della difesa. Si dice: "Sotto il primo profilo, infatti, e senza alcuna pretesa di competenza, la Corte si limita ad indicare che la preclusione del 649 chiaramente non può che... non si può limitare al reato contestato, ma può fare riferimento anche..." Anzi, non può, diciamo... può fare riferimento anche a... più che la preclusione, il ne bis in idem può fare riferimento anche a reati contestati in concorso formale. Ovviamente la sua... diciamo, nel momento in cui vi sia... si configuri un'ipotesi di concorso formale di reato, la stessa può essere riesaminata, la posizione dell'imputato può essere riesaminata. E, addirittura, si cita anche la sentenza in base alla quale, sostanzialmente... "Ciò potrebbe verificarsi allorché nel primo giudizio sia stata dichiarata la insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato". Cioè, si fa riferimento alla sentenza del 23 – ma non è l'unica - febbraio del 2017. Si dice sostanzialmente: sì, può essere riesaminata, ma a condizione che l'imputato non sia stato assolto perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Però, diciamo, nel corso della motivazione, e più precisamente al secondo capoverso, si dice: "Nel caso che ci occupa allora, è evidente come la condotta di getto pericoloso di cose, seppure nella ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale di norma utilizzata per contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, non possa avere alcun effetto preclusivo rispetto alla più ampia condotta di disastro innominato, dovendosi, al più, la prima ritenersi assorbita dalla seconda. Per tutte. E si fa riferimento alla sentenza del 17

febbraio del 2016. Noi... sono le due sentenze, e sono quelle a cui fa riferimento la Corte d'Assise, per dimostrare sostanzialmente che il discorso nei nostri confronti non può tornare. Però le sentenze, che chiaramente le ho mostrato in visione, che ho portato in visione... Sono due sentenze: la prima è quella del 2004, la 10180, che a pagina 7 fa riferimento a un reato per il quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. E, a questo punto, non può rientrare in quella clausola, in quella eccezione ripresa dalla Corte Costituzionale e da numerose altre sentenze della Corte di Cassazione. Essa, diciamo, non rientra nella insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto. E neppure può, chiaramente, essere calzante, ai fini del ragionamento della Corte di Assise, la sentenza, quella del 2016, la 13399, perché la stessa a pagina 3 fa riferimento a: "Il secondo motivo è infondato laddove lamenta la violazione del ne bis in idem, essendo già intervenuta condanna del ricorrente". E quindi è chiaro che non possiamo rientrare in quella eccezione prevista prima da alcune sentenze della Corte di Cassazione, seguita dalla sentenza della Corte Costituzionale, e ad oggi, come abbiamo avuto modo di verificare, seguita da numerose altre sentenze della Corte di Cassazione. Pertanto, allora, come... Diciamo, come si difende, come difende la sua motivazione la Corte? Facendo riferimento a sentenze che nulla hanno a che fare col tema voluto sollevare dalla difesa. Giudice, ma chiaramente le ragioni potrebbero anche sembrare formali, anche se, insomma, questo è un processo che ovviamente fa soffrire un po' tutti. Anche perché, in effetti, come abbiamo visto, ci vuole anche un'età, ecco, per affrontare questo procedimento, dato il numero di anni durante il quale lo stesso si è svolto. Però, la sentenza della Corte di Assise di Taranto non ha valutato molti elementi che la stessa... la difesa ha voluto portare all'attenzione, che alla fine riguardano la motivazione intrinseca della sentenza Quaranta e della sentenza assolutoria nei confronti dell'Andelmi. Nella memoria difensiva ci siamo anche preoccupati di andare a sottoporre alla Sua attenzione che cosa si poteva fare per risolvere il problema dello spolverio.

Il problema dello spolverio, dicono i custodi... Abbiamo allegato il parere, il parere dei custodi giudiziari. Un secondo, Giudice. Pagina 14 del parere dei custodi giudiziari: "Alla luce di quanto richiamato, appare evidente che l'unico intervento plausibile che possa limitare i fattori condizionanti, le emissioni e gli impatti del Parco Minerali e Fossili dell'Ilva S.p.A., nonché a migliorarne gli impianti, a partire dai limiti del... sia appunto la copertura dei Parchi Minerali".

Stessa cosa dicono i P.M., recependo nel successivo provvedimento allegato, il numero 7 della produzione documentale, e l'allegato numero 8 relativo al provvedimento del GIP. L'unico rimedio per porre fine al problema dello spolverio non poteva che essere quello

della copertura dei parchi. Ma i parchi, per realizzarli... voglio dire, chi li doveva realizzare? Come si poteva realizzare la copertura dei parchi? A questo interrogativo, in effetti, ci risponde la realtà dei fatti, perché nel corso dei lunghi anni del processo e nel corso di sette, otto anni, i parchi... la copertura dei parchi sono stati realizzati. E, all'allegato 5 mi sono permesso, Giudice, di allegare appunto il verbale d'udienza durante il quale si chiede proprio alla Dottoressa Valenzano, all'Ingegnere Valenzano... L'allegato è il numero 5, appunto. "Allora, per la sola copertura abbiamo fatto un ragionamento di analogia. Ora non ricordo, però sicuramente ci aggiravamo intorno agli 800 milioni di euro". E allora, la domanda è questa: poteva Andelmi, diciamo, disporre di questa somma per realizzare i parchi, la copertura dei parchi? Certamente no. La delega, diciamo, fa riferimento a un budget, ma dopo abbiamo visto, nel corso dell'istruttoria dibattimentale... E questo costituisce stralcio del verbale di udienza del... allegato pure alla produzione documentale, del 12 giugno 2018, laddove si chiede, non insomma al primo che passa, ma al Maresciallo che ha svolto le indagini, e cioè al Mariano... Mariani, al Maresciallo Mariani, si chiede: "I capiarea avevano un budget per porre in essere gli interventi?" – "No, che io ricordi no, da procure speciali no". Perché era tutto sulla carta, nel senso che comunque, voglio dire, a fronte di un budget inserito nella... di un budget non nominato, non definito, inserito nella procura speciale, in pratica non c'era nessun budget. E allora, Presidente, è come dire: se il capo di un reparto di una concessionaria della Fiat chiedesse a John Elkann di investire 800 milioni in un qualche cosa che... Ovviamente in un'area o in un progetto che lui ritiene utile.

Ma fa parte delle competenze dell'Andelmi andare a suggerire 800 milioni di investimento? Egli faceva parte del Consiglio di Amministrazione? Certamente no. Ma la cosa più assurda in questa vicenda, e anche a questo punto, diciamo, insolita, è quella di vedere e di leggere la motivazione della Corte d'Assise sul punto, perché laddove a pagina 2243 si fa riferimento alla sentenza, non solo si entra nel merito della sentenza 495 del 2020, assolutoria nei confronti dell'Andelmi, e si dice: "Ebbene, osserva la Corte che rispetto all'argomento utilizzato dal Giudice di Appello e richiamato dalla difesa dell'Andelmi per invocare l'assoluzione, la delega, come formalmente sviluppata, attribuisca al capoarea non solo i poteri gestionali, ma la disponibilità di spesa, che può andare anche al di là del limite stabilito dal budget annuale". E abbiamo sentito all'udienza del giugno del 2018 che cosa ha detto il Maresciallo della Guardia di Finanza. "Il ragionamento della Corte si attesta su una delega meramente formale, priva di contenuto effettivo". Cioè noi qua stiamo, voglio dire, rimettendo in discussione quanto stabilito dalla Corte di Appello di Taranto, chiaramente dicendo che quella è carta straccia, perché noi abbiamo accertato di più. Ma la falsità... Non la falsità ma la... diciamo, la scorrettezza

di questo ragionamento, Giudice, la si può dedurre dal successivo... la successiva pagina allegata, allorquando il Dottor Buffo viene nominato direttore, sempre con quel verbale di accesso dei custodi giudiziari. Direttore Tecnico dell'Ilva, all'epoca ovviamente già sequestrata. E veniva individuato a pagina 2363 della sentenza. Si dà atto, sostanzialmente... E, diciamo, la notizia viene data come una notizia, come dire? Diciamo lieta, cioè quella che viene individuato un budget di spesa per Buffo in 20 milioni di euro annui. Il Direttore Generale dell'area, superato il sequestro... No nel periodo in cui l'Ilva S.p.A. non era sotto sequestro. Ma successivamente al Buffo vengono dati 20 milioni di euro di budget annuale. Chiaramente, sotto la lente di ingrandimento, sotto la tutela, ecco, dell'Autorità Giudiziaria... chiaramente questo costituisce un successo per i custodi giudiziari, che riescono a ottenere 20 milioni di budget annuale per il direttore di tutto lo stabilimento. E poi, voglio dire, che cosa si dice? Quanto potevano avere i capiarea di budget annuale? Abbiamo visto che non avevano nulla. Ma che rapporto ci può essere tra 20 milioni, 2 milioni di euro e gli 800 milioni previsti per la copertura dei parchi? Ma non mi sembra una motivazione, diciamo - come dire? - in linea con le risultanze processuali quella della Corte d'Assise; non mi sembra una motivazione in linea con quanto stabilito dalle due sentenze della Corte d'Appello, che assolvono il Quaranta Giancarlo e l'Andelmi Marco. Egli non aveva nessun potere per risolvere il problema dello spolverio, non aveva la possibilità di interrompere il ciclo produttivo. Per cui, voglio dire, abbiamo visto che i Pubblici Ministeri e il GIP fanno proprio il parere dei custodi giudiziari, laddove affermano che l'unica misura adeguata è quella della copertura dei parchi. E allora, come si può pretendere dall'Andelmi di comunque rispettare e non incorrere nei reati in cui lo stesso viene imputato, nel momento in cui non gli si dà la possibilità di risolvere quel problema? E' chiaro che egli non poteva... Come i suoi predecessori, non poteva fare nulla in relazione alla soluzione di questo problema, che era un problema che, come abbiamo visto, durava da tanto tempo. E' chiaro quindi che anche sotto il profilo proprio della più cruda motivazione, della più autentica motivazione delle sentenze della Corte di Appello, non fanno diciamo... non trovano nessun appiglio le motivazioni della Corte di Assise. Abbiamo visto, appunto, che fanno riferimento a sentenze che nulla avevano a che fare con quanto avevamo dedotto; abbiamo visto che non sono nemmeno in linea con le risultanze probatorie, quando gli stessi Marescialli, gli stessi... la stessa Polizia Giudiziaria va ad accertare che non avevano nessun budget annuale.

Giudice, mi permetto di evidenziare che, voglio dire, abbiamo tanta giurisprudenza in merito alla delega. La delega deve essere effettiva per poter essere, diciamo, valida ai fini della esclusione... della delega anche delle responsabilità. Altrimenti, fanno capo sempre al

datore di lavoro le problematiche e le responsabilità. Senza contare, Giudice, mi permetto, che ai sensi dell'Articolo 28 del Decreto Legislativo 81 del 2008, la valutazione dei rischi... Qui stiamo parlando di strategia imprenditoriale, di strategia industriale, e la valutazione del rischio è una materia che non può essere delegabile. La valutazione dei rischi fa parte delle competenze del datore di lavoro. E' lui che deve avere la visione a lungo termine, una strategia, diciamo, che deve preoccuparsi di verificare le conseguenze più... diciamo, non verificabili da altre persone, le conseguenze più... diciamo quelle possibili delle proprie azioni o delle proprie omissioni. Pertanto, voglio dire, come si può pretendere da un capoparea che è stato assunto cinque anni prima, sette anni prima, sei anni prima, di poter andare a imbarcarsi in problematiche che comunque non potevano avere a che fare con la delega che gli veniva conferita e con le problematiche di cui lui poteva essere conscio e consapevole insomma, no?

E quindi, a mio avviso, non posso che, a questo punto, riportarmi alle conclusioni in ordine alle due questioni sollevate, cioè alla questione del 649, e quindi al proscioglimento ai sensi dell'Articolo 425, per precedente giudicato nei confronti dell'Andelmi, o, in subordine, per non aver commesso il fatto, in relazione alla doppia questione voluta sollevare con la memoria difensiva dell'8 luglio del 2025.

Però, Giudice, mi permetto di fare riferimento anche alla... Due parole. Alla questione relativa alle note difensive depositate il 21 maggio del 2025, in relazione proprio alla questione dell'inutilizzabilità delle perizie. Giudice, che cosa dice... Con riguardo, ovviamente, alla posizione di Andelmi.

GIUDICE F. VALENTE - Già depositate queste memorie a cui fate riferimento, riferimento?

AVVOCATO P. LISCO – Prego?

GIUDICE F. VALENTE – Le avete già depositate quindi queste memorie a cui fate riferimento?

AVVOCATO P. LISCO – Sì, sì, sì. La memoria, quella là diciamo più corposa, è quella dell'8 luglio del 2025. Insomma, di cui ho copia. Mentre queste note difensive sono del 21 maggio del 2025. Un attimo. Anzi 20 maggio, sono state accettate il 21 maggio.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO P. LISCO – 20 maggio 2025. Faceva riferimento... Questa è la memoria che fa riferimento alla questione dell'indeterminatezza del capo di imputazione, che ha dato dopo luogo alla riformulazione da parte del Pubblico Ministero all'udienza del 13 giugno del 2025. Il secondo punto della memoria alla quale ho fatto... mi sono... che ho richiamato, è appunto la questione delle perizie svolte durante i due incidenti probatori, e quindi durante le indagini, allorquando l'Andelmi non era per niente indagato e non

veniva nemmeno coinvolto nel processo. Ciò nonostante, Giudice, abbiamo allegato la sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado, sempre relativa al... La sentenza di secondo grado per getto pericoloso di cose, per le quali l'Andelmi veniva assolto per non aver commesso il fatto. Abbiamo allegato, appunto, anche la sentenza di primo grado, per dimostrare che egli sin dal 2009 era imputato a dibattimento per getto pericoloso di cose in relazione alla questione dell'Area Parchi, allo spolverio dell'Area Parchi.

E allora, la domanda è: come si può dire che nella motivazione della Corte di Assise, e cioè alle pagine 27 e 28 dell'ordinanza dell'1 marzo 2017, nonché a pagina 71 della Corte di Assise di Taranto... che l'imputato sia stato individuato solo successivamente alle perizie svolte nel 2010, quando invece lo stesso era già a dibattimento per fatti attinenti alla questione dei Parchi nel 2009?

Voglio dire, non doveva essere la primaria preoccupazione della Procura, dato che, diciamo, la materia era - per così dire - sensibile, la zona era sensibile, quella di avvisare il Marco Andelmi che vi era una perizia i cui quesiti vertevano proprio sull'Area Parchi? Chiaramente, come non... Perché non si è potuto avvisarlo? E' chiaro che mi sembra una motivazione - come dire? - surrettizia, che è finalizzata allo scopo di rigettare l'eccezione formulata. Però vi erano tutte le condizioni, dato che il soggetto era conosciuto, di - come dire? - instaurare il contraddittorio sin dalla fase dell'incidente probatorio. Perché l'Andelmi, come dimostrato dalle due sentenze di primo e secondo grado, sempre... Ovviamente è la medesima sentenza nei riguardi dell'Andelmi, il medesimo processo nei riguardi dell'Andelmi. Lo stesso veniva già individuato sin dal 2009.

Per cui, anche in relazione a questa questione, mi riporto alle note difensive depositate il 20 maggio e chiedo l'inutilizzabilità della perizia.

Ovviamente, immagino che l'Avvocato Errico si associ alle conclusioni.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato?

AVVOCATO R. ERRICO – Sì, mi associo alle conclusioni così come avanzate dal collega che mi ha preceduto per quanto concerne la posizione di Andelmi Marco, quindi sia con riguardo alla denunciata inutilizzabilità della perizia svolta a mezzo di incidente probatorio nei confronti di Andelmi Marco, sia per quanto concerne invece la memoria depositata in data 08 luglio, in cui si rappresenta l'improcedibilità dell'azione penale, con riguardo all'Articolo 649, nei confronti dello stesso per precedente giudicato, in relazione al reato di cui all'Articolo 674 C.P., diversamente qualificato invece nel

processo che attualmente vede imputato Andelmi Marco, sia con riguardo al secondo profilo considerato nella memoria, che attiene all'aspetto degli insufficienti poteri della procura speciale conferiti all'Andelmi Marco, idonei a dare risoluzione al problema, risoluzione al problema che era stato individuato non in mille soluzioni, ma in un'unica ed esclusiva soluzione, la copertura parchi, che come è stato poc'anzi visto, ha comportato una spesa di ben 800 mila... 800...

AVVOCATO P. LISCO – Milioni.

AVVOCATO R. ERRICO - ...milioni di euro, esulante certamente da quelli che erano i poteri di delega conferiti al capoprea Andelmi Marco all'epoca dei fatti.

In tal senso, quindi, ritengo di associarmi alle conclusioni già svolte dal collega che mi ha preceduto.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

AVVOCATO P. LISCO – Giudice, chiedo scusa, molto probabilmente noi...

AVVOCATO R. ERRICO – Sì, con il suo permesso Giudice, ci allontaniamo.

GIUDICE F. VALENTE – Tranquillamente.

AVVOCATO R. ERRICO - Ci allontaniamo.

GIUDICE F. VALENTE - Nessun problema.

AVVOCATO P. LISCO - Anche per le persone per le quali risulterò delegato, se è possibile...

GIUDICE F. VALENTE – C'è l'Avvocato Laviani.

AVVOCATO P. LISCO - ...delegare l'Avvocato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi resta a verbale l'Avvocato Laviani anche per i due difensori, per gli assistiti dei difensori che hanno appena discusso fondamentalmente.

AVVOCATO R. ERRICO – Grazie Giudice, buon lavoro, buona prosecuzione.

GIUDICE F. VALENTE – Lo stesso. Buon rientro, arrivederci. Prego, Avvocato.

AVVOCATO F.P. GARZONE - Grazie Presidente. Per il verbale, l'Avvocato Francesco Paolo Garzone, nell'interesse della Società Partecipazioni Industriali, S.p.A. in amministrazione straordinaria, che è chiamata a rispondere, secondo il capo di imputazione contraddistinto dalla lettera QQ) della richiesta di rinvio a giudizio formulata da parte del Pubblico Ministero, degli illeciti amministrativi di cui agli Articoli 24 ter, 25, 25 undecies, Decreto Legislativo 231/2001, con riferimento ai reati di cui ai capi A), L), Q) e P). Senonchè, e qui il primo rilievo, metodologico proprio, da cui prende abbrivio la mia discussione, nella richiesta di rinvio a giudizio formulata da parte del Pubblico Ministero, noi cercheremmo, invano, i capi di imputazione

contraddistinti dalle lettere L), Q) e P).

Ne consegue che l'unico illecito amministrativo dal quale siamo stati attinti concretamente e rispetto al quale può spiegarsi il diritto di difesa, è quello di cui all'Articolo 24 ter, Decreto Legislativo 231 del 2001, che ha come reato presupposto esclusivamente la fattispecie associativa di cui alla lettera A) della richiesta di rinvio a giudizio. D'altronde, la ragione per la quale gli originari capi L), P) e Q) della richiesta di rinvio a giudizio originaria, cioè quella formulata da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto, più non vi sono nella nuova richiesta di rinvio a giudizio formulata da parte del Pubblico Ministero di Potenza, risiedono nella previa maturazione del termine di prescrizione del reato. Maturazione previa del termine di prescrizione del reato che ha precluso la contestazione dell'illecito amministrativo nei confronti della società, giusta quella preclusione impeditiva espressamente prevista dall'Articolo 60 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Quando si è già previamente maturato il termine di prescrizione del reato presupposto, ne consegue che non può procedersi alla contestazione dell'illecito amministrativo conseguente nei confronti dell'ente. Ma, se per i capi L), Q) ed R) della originaria richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero correttamente non ha contestato l'illecito amministrativo nei confronti dell'ente, alla stessa conseguenza e alla stessa conclusione si deve pervenire anche con riguardo al capo di imputazione di cui alla lettera A), la fattispecie associativa a delinquere. E ciò in considerazione del fatto che, anche per questo titolo di reato, il termine di prescrizione si era già maturato, ma in epoca anteriore alla rinnovazione della azione esercitata da parte del Pubblico Ministero, tanto con riguardo alla condotta dei partecipi, tanto con riguardo alla condotta dei promotori dell'associazione a delinquere.

Nulla, sul punto, mi sento di aggiungere rispetto a quanto è stato già sostenuto da parte delle difese dell'altra società Riva Forni Elettrici che mi hanno preceduto nel corso della precedente discussione, e cioè in ordine al rilievo che anche nei confronti del Capogrosso, per effetto di una erronea contestazione della recidiva, il termine di prescrizione del reato deve ritenersi già maturato in epoca precedente rispetto alla contestazione dell'illecito amministrativo, con conseguente improcedibilità di quest'ultimo, ai sensi dell'Articolo 60 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

E in questi termini di improcedibilità dell'illecito amministrativo, collegato come reato presupposto alla fattispecie associativa di cui alla lettera A) della richiesta di rinvio a giudizio, posso già rassegnare la mia prima conclusione.

A questa prima ragione di improcedibilità, ex Articolo 60 del Decreto Legislativo 231 del 2001, della contestazione dell'illecito amministrativo nei confronti della società, si aggiungono

poi, signor Presidente, ulteriori considerazioni che attengono proprio alla prescrizione dell'illecito amministrativo in sé e per sé considerato.

Noi sappiamo che il sistema di disciplina dell'illecito amministrativo derivante da reato è contenuto nel Decreto Legislativo 231 del 2001; normativa, quest'ultima, che è stata emanata da parte del Governo in attuazione ad una legge delega, che è la Legge numero 300 del 2000.

L'Articolo... In materia di prescrizione. L'Articolo 11, lettera R della Legge delega numero 300 del 2000, delegava - per l'appunto - il Legislatore a prevedere... Cito testualmente l'Articolo 11, lettera R, Legge delega 300 del 2000. Che le sanzioni amministrative si prescrivessero decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati e che l'interruzione della prescrizione fosse regolata dalle norme del Codice Civile.

In attuazione a questa precisa delega contenuta nell'Articolo 11, lettera R, Legge 300 del 2000, si è introdotta la disciplina puntuale che è contenuta nell'Articolo 22 del Decreto Legislativo 231 del 2001. Primo comma: "Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato". Secondo comma: "Interrompono la prescrizione e la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'Articolo 59". Terzo comma: "Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione". Quarto comma: "Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

Non c'è chi non veda come in questo modo, attraverso la disciplina dell'Articolo 22 del Decreto Legislativo 231 del 2001, sia stato ripreso, proprio letteralmente, per essere mutuato nel sistema della sanzione amministrativa derivante dal reato, il sistema civilistico di cui all'Articolo 2945 del Codice Civile.

Come il termine di prescrizione dell'illecito amministrativo derivante da reato è di cinque anni, così è di cinque anni il termine di prescrizione dell'illecito civile da responsabilità extracontrattuale.

Come per l'illecito civile interrompe il termine di prescrizione da reato l'atto introduttivo del giudizio, al pari, per l'illecito amministrativo derivante da reato, interrompe il termine di prescrizione l'atto contestativo dell'illecito da parte del Pubblico Ministero.

Come per l'illecito civile, l'atto introduttivo produce un effetto che è interruttivo del termine di prescrizione, ma anche sospensivo fino alla pendenza del relativo giudizio, così anche l'Articolo 22 del Decreto Legislativo 231 del 2001, collega all'atto di contestazione dell'illecito amministrativo un doppio effetto, che è interruttivo ma che è anche sospensivo del termine di prescrizione dell'illecito fino alla definizione del relativo

giudizio con sentenza diventata irrevocabile.

Di talché, nel caso di specie noi abbiamo un atto di contestazione dell'illecito amministrativo nei confronti della società che risale, il primo, all'udienza del 26 di ottobre del 2016, verbale di udienza contenente la contestazione dell'illecito amministrativo che ebbe poi ad essere notificato nei confronti della società il 02 novembre del 2016. Atti, questi, attinti da nullità, per effetto della declaratoria di incompetenza funzionale, con sentenza da parte della Corte di Assise e di Appello di Taranto.

Di talché, la prima questione che da un punto di vista giuridico si pone, consiste nel verificare se questo atto contestativo dell'illecito amministrativo del 26 ottobre del 2016, notificato alla società il 02 novembre del 2016, sia idoneo a produrre innanzitutto un effetto interruttivo del termine di prescrizione dell'illecito amministrativo.

Dal mio punto di vista ritengo che, proprio perché si tratta di un atto nullo, per effetto della sentenza della Corte di Assise e di Appello di Taranto, e nullità poi ulteriormente... anzi puntualmente affermata nell'ordinanza della Signoria Vostra del 13 maggio del 2025; ordinanza che peraltro ha ricevuto anche recentemente l'avallo confermativo da parte della Suprema Corte di Cassazione che, all'esito dell'udienza camerale del 26 di settembre del 2025, ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi che erano stati interposti avverso quell'ordinanza del 13 maggio del 2025; deve ritenersi inidonea a manifestare validamente la volontà punitiva da parte dello Stato, e conseguentemente si deve ritenere inidonea a produrre già l'effetto interruttivo del termine di prescrizione dell'illecito.

Sul punto, Presidente, non mi sembra che possa trovare applicazione il diverso principio, che tuttavia non riguarda un'ipotesi di nullità per effetto di incompetenza funzionale, espresso da parte della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della IV Sezione, numero 5121/2022, per cui, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato con citazione dell'ente responsabile dell'illecito, anche se nulla - dice la Corte di Cassazione - è idonea ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'Articolo 160, secondo comma, del Codice Penale.

Questo perché questo precedente, del 2022, della Suprema Corte di Cassazione, riguarda un'ipotesi di nullità relativa, ben differente rispetto all'ipotesi di nullità di cui invece ci dobbiamo occupare in conseguenza dell'incompetenza funzionale dei Giudici, dell'Autorità Giudiziaria di Taranto nel caso di specie.

Ma, Presidente, quand'anche, ammesso e non concesso che l'atto contestativo dell'illecito amministrativo del 26 ottobre del 2016, notificato alla Società Partecipazioni Industriali il 02 novembre 2016, ancorché dichiarato come nullo, sia comunque idoneo a produrre un effetto interruttivo del termine di prescrizione dell'illecito amministrativo, il

problema che si pone, conseguentemente, consiste nel verificare se questo atto, oltre a produrre un effetto interruttivo del termine di prescrizione, che quindi doveva riprendere a decorrere, ex novo e ab inizio, dalla data del 26 di ottobre del 2016, sia idoneo anche a produrre un effetto sospensivo del termine di prescrizione dell'illecito, per tutta la durata di un processo che si è svolto dinanzi ad un Giudice incompetente e che, per effetto di ciò, è stato dichiarato nullo, anche con ordinanza della Signoria Vostra del 13 maggio del 2025.

Interrogata anche sul punto la giurisprudenza, non ho rinvenuto precedenti della giurisprudenza penale che trattano questa vicenda, e cioè l'idoneità di un processo nullo a sospendere medio termine il termine di prescrizione dell'illecito di cui all'Articolo 22 Decreto Legislativo 231 del 2001, ma ho rinvenuto precedenti da parte della giurisprudenza civile, e segnatamente "Cassazione, Sezione III, 17156/2007".

Il fatto che invochi dei precedenti della giurisprudenza civile di legittimità della Suprema Corte di Cassazione però non deve meravigliare, alla luce di quanto ho detto precedentemente, e cioè del fatto che al modello civilistico faceva già riferimento il Legislatore nella legge delega, Articolo 11, lettera R, Legge 300 del 2000, e il sistema civilistico di cui all'Articolo 2945 del Codice Civile è ripreso letteralmente proprio all'Articolo 22 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

E allora, che cosa ci dice in questo caso? Giudizio svoltosi dinanzi ad un Giudice incompetente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile ci dice... Mi permetto, Presidente, di leggervi il passo fondamentale: "L'effetto interruttivo sospensivo di cui all'Articolo 2945, secondo comma, del Codice di Procedura Civile (leggasi Articolo 22 Decreto Legislativo 231) non potrebbe logicamente dispiegarsi, se non all'interno del processo cui inerisce, come conseguenza della domanda originaria in esso proposta. In altri termini, il sistema concepito dal Legislatore nel sinergico dispiegarsi di norme, sostanziali e processuali, è tale da escludere ogni ipotesi di effetto esogeno in punto di prescrizione interrotta in via permanente della domanda giudiziale, ogni effetto cioè idoneo a dispiegarsi validamente in seno ad altro processo, proprio perché un secondo processo, giusto il combinato disposto delle norme in parola, non parrebbe astrattamente ipotizzabile sin dal suo stesso momento genetico. Tali principi risultano, nella sostanza, puntualmente affermati da questa Corte regolatrice con la sentenza di questa stessa Sezione, numero 7407 del '92" - a conferma che si tratta di una giurisprudenza consolidata - "a mente della quale, anche nel caso in cui il processo si estingua perché non è stato assunto davanti al Giudice indicato come competente, non si verifica l'effetto sospensivo della prescrizione secondo il principio stabilito dall'Articolo 2945, secondo comma, del Codice Civile, ma solo l'effetto interruttivo istantaneo prodotto

dall'atto con cui è stato iniziato il giudizio, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di questo atto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che pone un'eccezione alla regola generale del precedente comma, applicabile in tutti i casi di estinzione. I precedenti giurisprudenziali esaminati, ed altri consimili di cui pare in questa sede superflua la citazione, fanno peraltro riferimento, tutti, a vicende processuali in cui il secondo giudizio era stato instaurato dopo l'avvenuta estinzione del primo, conseguente alla pronuncia di incompetenza". Così Cassazione Civile, Sezione III, 06 agosto 2007, numero 17156.

E' chiaro, Giudice, il ragionamento fatto da parte della Suprema Corte di Cassazione: quando un processo si estingue per effetto di una sentenza che non è una sentenza di merito, ma una sentenza di rito, come quella che dichiara l'incompetenza del Giudice adito, fermo l'effetto interruttivo istantaneo dell'atto di contestazione dell'illecito, o dell'atto introduttivo del giudizio civile, non si verifica però l'effetto sospensivo. Non può restare sospeso il termine di prescrizione durante la pendenza di un giudizio dinanzi ad un Giudice incompetente. E' questa la regola affermata da parte della Suprema Corte di Cassazione, in applicazione della norma di cui all'Articolo 2945 del Codice Civile.

Ed allora, signor Presidente, se questo è vero, pur ammettendo, contra ius, che l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo avanzato nei confronti della Partecipazioni Industriali all'udienza del 26 ottobre del 2016, e notificato il 02 novembre del 2016, ancorché nullo, sia comunque idoneo a produrre un effetto interruttivo istantaneo del termine di prescrizione dell'illecito, non verificandosi da quella data l'effetto sospensivo, da quella data dobbiamo iniziare a far decorrere ab novo... ex novo e ab inizio, il termine di prescrizione quinquennale, che dunque si è maturato, è giunto a maturazione, decorso il quinquennio, 26 ottobre 2016 - 26 ottobre 2021. O, se lo si vuole far decorre dalla notifica, 02 ottobre 2016 - 02 ottobre 2021. Dunque, in epoca molto anteriore rispetto alla rinnovazione della richiesta di rinvio a giudizio, che ha introdotto un nuovo giudizio, assolutamente nuovo e autonomo rispetto a quello precedente, da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza.

Ovviamente, Presidente, queste conclusioni che già sto andando ad articolare, e che sono gradate una rispetto all'altra (improcedibilità della contestazione dell'illecito per effetto della maturazione del termine di prescrizione del reato presupposto, ex Articolo 60, Decreto Legislativo 231 del 2001; prescrizione dell'illecito amministrativo in sé e per sé considerato, in considerazione della invalidità, nullità dell'atto di contestazione dell'illecito in sé e per sé considerato, o comunque della mancata idoneità di questo atto a produrre un effetto sospensivo del termine di prescrizione dell'illecito amministrativo), trovano e costituiscono la conseguenza della ritenuta inapplicabilità, come conseguenza

di un atto contestativo dell'illecito amministrativo nullo, dell'Articolo 22, quarto comma, del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Ma, in maniera ancora più subordinata, Presidente, cioè lì dove la Signoria Vostra dovesse ritenere che anche un processo dichiaratamente nullo sia idoneo, medio tempore, a produrre anche un effetto sospensivo del termine di prescrizione dell'illecito amministrativo, sottopongo alla Sua valutazione anche una questione di illegittimità costituzionale proprio, dell'Articolo 22, quarto comma, del Decreto Legislativo 231. E mi appresto ad argomentare sinteticamente, in termini di rilevanza e non manifesta infondatezza di questa questione.

La rilevanza della questione è presto detta. Nell'ipotesi in cui la Signoria Vostra dovesse ritenere applicabile l'Articolo 22, quarto comma, del Decreto Legislativo 231 del 2001, conseguentemente ritenendo sospeso il termine prescrizione per l'intera pendenza di un processo nullo, allora non dovrebbe dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo nel caso di specie. Ed è questa la rilevanza della questione dell'Articolo 22, quarto comma.

La manifesta infondatezza, invece, dipende dal semplice raffronto fra quanto previsto nella legge delega, Articolo 11, lettera R, Legge 300 del 2000, e quanto invece poi è contenuto nell'Articolo 22, quarto comma, del Decreto Legislativo 231 del 2001. Lì dove la legge delega delegava, per l'appunto, il Legislatore a prevedere che le sanzioni amministrative si prescrivessero decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati, e che l'interruzione... Si badi bene. L'interruzione della prescrizione fosse regolata dalle norme del Codice Civile, il Legislatore delegato, o meglio il Governo delegato, poi non si è limitato a prevedere soltanto un effetto interruttivo dell'atto di contestazione dell'illecito amministrativo ma, eccedendo la delega che gli era stata conferita da parte del Parlamento, ha previsto anche un effetto sospensivo, permanente, per l'intera durata del giudizio, fino alla sentenza diventata irrevocabile. E questa scelta da parte del Governo delegato appalesa sicuramente un eccesso di delega, censurabile ai sensi dell'Articolo 76 della Costituzione.

E quindi, in questi termini ancora più gradati, vengo anche a proporre alla Signoria Vostra questa questione.

Tutto il mio intervento, signor Presidente, sarà articolato in una serie di questioni, tutte giuridiche, e che ritengo assolutamente compatibili, anzi perfettamente coerenti con la funzione dell'udienza preliminare, e subordinate una rispetto all'altra.

Altra questione che si pone, da un punto di vista giuridico, è quella della possibilità stessa che possa essere predicata e affermata una responsabilità amministrativa derivante da reato nei confronti di una persona giuridica che, come sappiamo, lo diciamo ogni volta che ne

facciamo l'appello, è sottoposta a procedura concorsuale di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che è una procedura concorsuale produttiva degli stessi effetti giuridici del fallimento, sulla base di un richiamo alla legge fallimentare, Regio Decreto 267 del 1942, che Lei troverà nello stesso provvedimento ministeriale con cui è stata dichiarata l'apertura della procedura concorsuale.

Ora, la possibilità di applicare il sistema sanzionatorio, ex Decreto Legislativo 231 del 2001, nei confronti di una società che non è più una società in bonis, destinata ad operare nel mercato, ma che è una società destinata all'estinzione, previo superamento della fase della procedura concorsuale, è stata trattata questa questione giuridica, per la prima volta, per quanto chiaramente è di mia conoscenza, in una sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2007. E poi vedremo come questa giurisprudenza risalente è stata accreditata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il ragionamento fatto da parte del GUP del Tribunale di Palermo nella sentenza 22 gennaio 2007... Anticipo, signor Giudice, che queste coordinate anche di carattere giurisprudenziale poi le renderò oggetto anche di una memoria difensiva, mettendola a disposizione della Signoria Vostra. Seguiva questo iter da un punto di vista logico. Dice: "Uno dei punti cardine del sistema penale è quello secondo cui la morte del reo, ove si verifichi prima della condanna, estingue il reato, e ove intervenga successivamente, estingue la pena. Peraltro, anche nel campo delle sanzioni amministrative, la normativa generale di riferimento stabilisce che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (Articolo 7, Legge 689 dell'81). Del resto, il Decreto Legislativo 231, nello statuire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, disciplina tutte le ipotesi di vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda) secondo un generale principio, sia pur temperato in relazione alle specifiche e distinte situazioni prospettabili, di comunicazione della responsabilità al soggetto subentrante, soltanto in dipendenza della prosecuzione del precedente soggetto giuridico nel nuovo ente o dei benefici a quest'ultimo derivati. Quale diretta conseguenza, anche la disciplina di carattere procedimentale riguardante detti soggetti giuridici, prevede che nel caso di vicende modificative dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegua nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o, eventualmente, beneficiari della scissione. Può quindi già, a una prima analisi, ricavarsi, anche per argomentazione a contrario, non essendo stata inclusa l'ipotesi del fallimento (*Mutatis mutandis*, leggasi Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), configurante una vicenda

nella sostanza estintiva dell'ente, nei casi di prosecuzione del procedimento sopra enumerato, che il fallimento della società sia sottratto a siffatta disciplina. Si profila allora, in dipendenza della cessazione dell'attività della società a seguito della sua dichiarazione di fallimento, un'ipotesi del tutto analoga a quelle già normativamente disciplinate quali cause di estinzione dell'illecito, non residuando altre opzioni interpretative concretamente praticabili. In conclusione, il fallimento della società configura un'ipotesi in tutto assimilabile, negli effetti, alla morte del reo, e pertanto l'illecito amministrativo dipendente da reato va dichiarato estinto per intervenuto fallimento della società".

Questa è la coordinata logico giuridica all'interno della quale si poneva questo più risalente, precedente del 2007, del GUP del Tribunale di Palermo, coordinata che mi sembra ineccepibile in punto di diritto. Siccome il Decreto Legislativo 231 del 2001 espressamente disciplina le conseguenze che dipendono da vicende modificative dell'ente (Leggasi: trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda), mentre nulla dice per l'ipotesi di estinzione della persona giuridica, anche come conseguenza dell'assoggettamento ad una procedura concorsuale, questa ipotesi deve essere assimilata a quella della morte del reo. Come la morte del reo, o dell'imputato, produce un effetto estintivo del reato, ai sensi dell'Articolo 150 del Codice Penale, allo stesso modo, l'estinzione dell'ente, anche come conseguenza dell'assoggettamento ad una procedura concorsuale, produce effetto estintivo dell'illecito amministrativo derivante da reato.

Bene, Presidente, ho avuto modo, monitorando questa questione da un punto di vista giuridico, di verificare come essa abbia più recentemente ricevuto anche l'avallo, l'accredito, da parte della giurisprudenza di legittimità. E faccio riferimento a due precedenti a noi molto più vicini: Cassazione Sezione II, 41082/2019, e Cassazione Sezione VI, 25648 del 2024, in cui si afferma lo stesso principio. "L'Articolo 35 del Decreto Legislativo 231 del 2001 estende all'ente le disposizioni relative all'imputato. Pertanto, nel caso in cui, come in quello di specie, si verifichi l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente, correlata alla procedura fallimentare, si verte in un caso assimilabile a quello della morte dell'imputato, dato che si è verificato un evento che inibisce la progressione del processo di iniziativa pubblica, previsto per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente. Tale scelta interpretativa risulta confermata dal fatto che il testo legislativo regola solo le vicende inerenti la trasformazione dell'ente, ovvero la fusione o la scissione, ma non anche la sua estinzione, che dunque non può che essere trattata applicando le regole del processo penale". E la conclusione è che: "La natura pubblica del processo a carico

della società, previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001, è incompatibile con l'estinzione non fraudolenta dell'ente, che consegue fisiologicamente alla procedura fallimentare. Tale evento produce infatti l'estinzione della persona giuridica accusata, e dunque impedisce la prosecuzione del processo, salvo che tale cancellazione, piuttosto che fisiologica sia invece fraudolenta, cosa che imporrà la valutazione dell'eventuale responsabilità degli autori della cancellazione patologica". Così, ripeto, Cassazione II, 41082/19, Cassazione VI, 25648 del 2024.

E questa è un'ulteriore, quindi, ragione di estinzione dell'illecito amministrativo ascritto nei confronti della società, conseguente alla situazione soggettiva di procedura concorsuale, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, cui la stessa è soggetta.

Andando ancora oltre e nel merito, sempre affrontando questioni che però riguardano esclusivamente il profilo giuridico dell'imputazione formulata nei confronti della Partecipazioni Industriali, all'esito proscioglimento nei confronti della società si può pervenire sia per via indiretta, cioè attraverso ragioni che attengono all'insussistenza della condotta associativa nei confronti degli imputati persone fisiche, sia in via diretta, per ragioni che attengono specificatamente alla posizione della società. Evidentemente, per ragioni di economia processuale, di evitare un intervento – il mio – inutilmente ridondante, io non vi parlerò, per scelta, delle ragioni di assolutorie che riguardano, o che possono riguardare, le posizioni degli imputati persone fisiche, in relazione alle quali mi associo invece, semplicemente, alle ragioni che sono state già sostenute da parte dei difensori che mi hanno preceduto.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, un chiarimento. Solo per motivi... La interrompo solo per motivi organizzativi. Quanto tempo prevede ancora la discussione di oggi?

AVVOCATO F.P. GARZONE – Sono a una buona metà.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Allora facciamo una pausa, perché per ragioni di ufficio devo spostarmi solo un secondo, e riprendiamo fra dieci minuti, va bene? Se non le crea problemi, perché...

AVVOCATO F.P. GARZONE – Assolutamente!

GIUDICE F. VALENTE – Va benissimo. Sospendiamo dieci minuti e poi riprendiamo, ci vediamo qui fra poco.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:41 e riprende alle ore 13:27).

GIUDICE F. VALENTE – Può riprendere. Chiaramente il Pubblico Ministero poi, considerato che è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, dovrà interloquire al

termine di questa stessa udienza, in modo che io mi possa riservare e poi decidere nel corso, ovviamente, tra una discussione e l'altra. La riserva è libera quanto a tempistiche. Prego, Avvocato.

AVVOCATO F.P. GARZONE - Sì, grazie Presidente. Stavo quindi dicendo che per ragioni di economia processuale, e per evitare un intervento da parte mia inutilmente ridondante, non discuterò rispetto a ragioni che comunque sono tali da determinare un esito proscioglimento del giudizio nei confronti delle persone fisiche imputate del reato presupposto, e che inevitabilmente comunque, ed indirettamente, sono tali da determinare anche un esito proscioglimento nei confronti della società.

Rispetto a queste ragioni, non faccio altro che associarmi a quanto è stato già precedentemente argomentato, o sarà ancora argomentato, da parte dei difensori degli imputati persone fisiche del reato presupposto. Mi limito, invece, soltanto a trattare questioni che attengono specificatamente alla posizione della Società Partecipazioni Industriali.

Per trattare la posizione della Partecipazioni Industriali non si può che partire dalla perimetrazione del compendio probatorio utilizzabile e, in modo particolare, non si può non partire dalla necessità di escludere da questo compendio probatorio le due perizie, sia la perizia chimica che anche la perizia epidemiologica, entrambe assunte nelle forme dell'incidente probatorio. Perché entrambe queste perizie non sono utilizzabili nei confronti della Partecipazioni Industriali? Perché la Partecipazioni Industriali non è stata messa nelle condizioni di partecipare all'assunzione di queste prove nelle forme dell'incidente probatorio. Né può valere a superare questo gap di contraddittorio nei confronti della società la partecipazione all'incidente probatorio da parte di quel Riva Emilio, che all'epoca era il Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante protempore della Riva Fire, oggi Partecipazioni Industriali.

E perché, Presidente, non può valere la partecipazione di Riva Emilio all'incidente probatorio a sanare o colmare il gap di contraddittorio nei confronti, invece, della società rappresentata? Perché si tratta di due entità, di due centri di imputazione da un punto di vista giuridico, distinti, ma soprattutto portatori di interessi, non soltanto potenzialmente, ma anche concretamente, in conflitto l'uno rispetto all'altro. E che il gap di contraddittorio nei confronti della Partecipazioni Industriali non possa essere minimamente sanato, sulla base della partecipazione all'incidente probatorio da parte di chi all'epoca ne aveva la legale rappresentanza, è così scontato da un punto di vista giuridico - mi permetterà l'utilizzo di questo termine - da trovare sponda, addirittura, in una norma del Decreto Legislativo 231 del 2001, l'Articolo 39, che nella parte in cui esclude che l'amministratore o il legale rappresentante, imputato a sua volta del reato

presupposto, possa conferire mandato difensivo nell'interesse della società, codifica proprio una ragione di conflitto di interessi, per cui la mancata partecipazione all'incidente probatorio da parte della persona giuridica non può essere colmata attraverso la partecipazione del legale rappresentante. Né può servire a giustificare l'utilizzabilità della perizia, sia di quella chimica che quella epidemiologica assunta nelle forme dell'incidente probatorio nei confronti della società, la previsione di cui al comma primo bis - se non erro - dell'Articolo 403 del Codice di Procedura Penale, e cioè il fatto che nei confronti di questa società gli elementi di responsabilità siano sopravvenuti soltanto in epoca successiva rispetto all'assunzione della prova, perché così evidentemente non è. Tutti gli elementi di poi posti da parte del Pubblico Ministero a fondamento della contestazione dell'illecito amministrativo, vuoi il rapporto di holding, di società capogruppo del gruppo a cui faceva parte anche l'Ilva, vuoi la titolarità di una posizione di direzione e di coordinamento nei confronti delle altre società, ivi compresa l'Ilva, vuoi la sottoposizione già alle indagini, l'iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato di persone fisiche come Ceriani, Pastorino, Bessone, Rebaioli, Corti, nell'ambito del procedimento 345 del 2010, che è stato successivamente riunito a quello nell'ambito del quale si colloca l'incidente probatorio, erano tutte circostanze già esistenti prima dell'assunzione della prova mediante incidente probatorio, circostanze alla luce della quale dunque... alla luce delle quali, dunque, la Partecipazioni Industriali doveva essere citata per partecipare all'incidente probatorio, e che non si possono ritenere sopravvenute, in modo tale da giustificarne l'utilizzabilità ai sensi dell'Articolo 403, primo comma bis, del Codice di Procedura Penale. Dunque, dal perimetro del compendio probatorio utilizzabile nei confronti della Partecipazioni Industriali, già Riva Fire, dev'essere esclusa sia la perizia chimica che anche la perizia epidemiologica assunta nelle forme dell'incidente probatorio.

Così perimetrato il compendio degli elementi utilizzabili nei confronti della società, all'esito proscioglimento nei confronti della stessa si deve necessariamente pervenire anche, fra gli altri, per l'insussistenza del requisito dell'interesse o del vantaggio, nell'accezione di cui all'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Sto dicendo, signor Presidente, che ammesso e non concesso che siano state poste in essere quelle condotte contestate nel capo di imputazione contraddistinto dalla lettera A) della richiesta di rinvio giudizio, ammesso e non concesso che queste condotte valgano effettivamente ad integrare la fattispecie di reato associativo contestata nella richiesta di rinvio a giudizio, comunque si tratterebbe di condotte che non possono ritenersi essere state commesse nell'interesse o a vantaggio della Riva Fire, oggi Partecipazioni Industriali. E perché?

Per risolvere questa problematica è semplice, è sufficiente riflettere sulle relazioni che intercorrevano fra la Riva Fire, società capogruppo, e lo stabilimento siderurgico di Taranto per cui è processo. Queste relazioni sono rette, disciplinate da un contratto di assistenza tecnica, che è contratto datato primo luglio del 1999. Orbene, tale contratto prevedeva un compenso annuo a favore della Riva Fire pari all'1,3 percento del fatturato realizzato da Ilva. Il 50 percento di questo 1,3 era dovuto, tuttavia, unicamente in caso di raggiungimento di un margine operativo lordo positivo.

Orbene, Presidente, non mi nascondo dietro un dito. Se questo compenso corrisposto da parte di Ilva in favore di Riva Fire S.p.A. fosse, per qualsiasi ragione, non ritenuto o non ritenibile come congruo, a fronte dei servizi effettivamente espletati all'interno e nell'interesse dello stabilimento siderurgico di Taranto, quel vantaggio si presterebbe ad essere stigmatizzato in termini di illecito, nell'accezione di cui all'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001. Ma la questione della congruità del corrispettivo annualmente versato da parte di Ilva in favore di Riva Fire S.p.A., in esecuzione del contratto di assistenza tecnica del primo luglio 1999, è stato non una volta, ma decine di volte sottoposto a lente di ingrandimento e a vaglio da parte dell'Autorità Giudiziaria, in modo particolare da parte del Tribunale di Milano. E in tutte le occasioni in cui il Tribunale di Milano, con sentenze passate in giudicato, ha avuto modo di vagliare la congruità del corrispettivo versato da parte di Ilva in favore di Riva Fire, a fronte dei servizi effettivamente espletati da parte di Riva Fire, in esecuzione del contratto di assistenza tecnica del primo luglio del 1999, si è sempre pronunciato in termini di assoluta congruità del corrispettivo percepito da parte della Riva Fire in funzione dell'altissimo know-how dei servizi posti in essere nell'interesse dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Cito, sotto questo punto di vista, soltanto un teste, che è il Luogotenente Mariani Roberto della Guardia di Finanza. Siamo all'udienza del 19 settembre del 2018, quando riferisce del fatto che i bilanci Ilva per le annualità 2006, '07, '08, '09, '10, furono impugnati da parte del socio di minoranza Valbruna. Riferisce anche che il motivo era legato, sostanzialmente, al contratto di assistenza e servizi in essere tra Riva Fire e Ilva S.p.A. Perché si dubitava, proprio da parte di questo socio di minoranza, Valbruna, che i corrispettivi versati da parte di Ilva in favore di Riva Fire S.p.A. non fossero congrui. Ciò che si presterebbe ad essere qualificato in termini di vantaggio ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Ebbene, racconta il teste Mariani delle vicende giudiziarie conseguenti a questa impugnativa dei bilanci, delle consulenze tecniche che furono affidate ad agenzie di rating specializzate, qualificate in questa materia, e in modo particolare sia da parte dell'agenzia di rating

Deloitte sia da parte dell'agenzia di rating Pricewater Coopers House, le quali, entrambe, pervennero alla conclusione di ritenere che questi corrispettivi fossero obiettivamente congrui rispetto al know-how messo in campo da parte della Riva Fire, e dunque ai servizi espletati all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Tant'è che - e questa è la conclusione della deposizione testimoniale del Luogotenente della Guardia di Finanza Mariani - il Tribunale di Milano, Sezione VIII Civile, con sentenza datata 10 dicembre 2009, ha respinto tutte le eccezioni sollevate dal socio Valbruna, condannandolo anche alla rifusione delle relative spese.

Dunque, il corrispettivo non era un corrispettivo di carattere fittizio, non era un corrispettivo versato a fronte di servizi inesistenti o soltanto apparenti, era un corrispettivo versato a fronte di un know-how di rilievo, messo in campo da parte della società capogruppo, e che in più occasioni, in tutte quelle in cui erano stati impugnati i bilanci di Ilva da parte del socio di minoranza Valbruna, è stato ritenuto assolutamente lecito da parte della Autorità Giudiziaria.

Qui, Presidente, ma non lo faccio, potrei leggervi ben quarantaquattro testimonianze che si sono succedute nel corso dell'istruzione probatoria dibattimentale e che hanno descritto i servizi posti in campo da parte della Riva Fire, nell'interesse dello stabilimento siderurgico di Taranto, in termini di efficacia, sia dal punto di vista del miglioramento della capacità produttiva dello stabilimento, sia anche dal punto di vista dello sforzo finalizzato alla ambientalizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Evito di darvi lettura per non risultare eccessivamente noioso, confidando nel fatto che tutti questi atti siano stati già ponderati da parte della Signoria Vostra.

Mi limito, tuttavia, soltanto a evidenziare due sole circostanze che sono in contrapposizione, da un punto di vista logico, rispetto alla qualificazione del corrispettivo percepito da parte di Riva Fire, come vantaggio, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

La prima considerazione, da un punto di vista oggettivo, è che questa stessa funzione di assistenza tecnica e consulenza posta in essere da parte di Riva Fire, all'interno o nell'interesse dell'attività d'impresa dello stabilimento siderurgico di Taranto, non era mica espletata da parte di Riva Fire esclusivamente presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Si tratta di attività che veniva compiuta in maniera identica presso tutti gli altri stabilimenti siderurgici diffusi e disseminati in tutto il mondo e che facevano parte del medesimo gruppo.

E allora, Presidente, o si ritiene che ogni corrispettivo percepito per la stessa attività, esercitata presso i diversi stabilimenti siderurgici disseminati in tutto il mondo e che facevano parte del medesimo gruppo, era sempre vantaggio, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto

Legislativo 231 del 2001, oppure si deve ritenere, invece, che fosse un corrispettivo assolutamente congruo, tanto da non aver mai alimentato il neanche benché minimo sospetto di illiceità in tutte le altre parti del mondo in cui sono stati espletati i medesimi servizi da parte di Ilva.

E, guardate, gli stabilimenti presso cui, a differenza di quello di Taranto, o come quello di Taranto, sono stati espletati, riguardano davvero tutte le parti del mondo. Sono stati elencati, per esempio, da parte del teste Campi, a pagina 47 del verbale di udienza del 04 giugno 2019. Abbiamo gli stabilimenti Riva Acciaio di Caronno, Lesegno, Verona, Cerveno, Sellero, Annone Brianza, stabilimento Ilva di Genova, Novi Ligure, Torino, Marghera, Racconigi, Padova, Pratica (fon), Spagna (Siderurgica Sevillana), Francia con Iton Seine, Alpa, Soccova, Tillet, SAM Montereau, Hellenic Steel in Grecia, Tunissasie in Tunisia, Ilva Magreb, Canada e negli Stati Uniti d'America.

Ora, Presidente, siccome in tutti questi stabilimenti i servizi espletati da parte di Riva Fire erano identici a quelli che venivano espletati presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, non si capisce come mai in tutti gli altri paesi del mondo non abbiano mai alimentato il neanche benché minimo dubbio circa la loro liceità, e qui invece si devono considerare originanti un vantaggio illecito, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

Ma vi è una circostanza che mi sembra ancora più tranchant sotto questo punto di vista. Se i servizi posti in essere da parte di Riva Fire per massimizzare i rendimenti dello stabilimento siderurgico di Taranto, e da un punto di vista produttivo e da un punto di vista ambientale, fossero qualificabili come illeciti, o come originanti un vantaggio illecito, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001, sarebbero stati immediatamente interrotti a seguito del sequestro del 2012 e nella fase del commissariamento immediatamente successiva.

E qui, invece, signor Presidente, e questo mi sembra davvero un paradosso, questi stessi servizi sono stati richiesti da parte degli stessi Commissari Straordinari, insediati da parte dell'Autorità di Governo. E anche questo dato ci viene riferito nel corso dell'istruzione probatoria dibattimentale, sia dal Luogotenente della Guardia di Finanza Mariani Roberto che, ancora più convincentemente suggestivamente, addirittura da parte di uno dei custodi giudiziari nominati da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il teste Tagarelli Mario, all'udienza del 03 ottobre 2018, pagina 38, dice: "All'atto del suo insediamento, il Commissario Bondi, per rispondere al Decreto Legge 61 che gli imponeva di garantire la continuità produttiva, abbisognava di quelle risorse umane che di fatto erano in Viale Certosa a Milano, e quindi erano in Riva Fire, nella sede di Riva Fire. Quindi, di conseguenza, dopo qualche scambio di battute epistolari, individua una soluzione che

è quella di procedere con un affitto di ramo d'azienda tra Riva Fire e Ilva S.p.A. Un ramo d'azienda più che altro virtuale, perché di fatto non composto da beni mobili o attrezzature, ma soltanto di questo know-how legato alla capacità dei soggetti che svolgevano questi compiti in favore di Ilva".

Ed allora, Presidente, la domanda può sembrare provocatoria ma, obiettivamente, non lo è. O questa attività si deve considerare illecita, e allora si deve considerare illecita anche quando è stata richiesta da parte degli stessi Commissari Straordinari, successivamente al sequestro del 2012, oppure, come noi invece più ragionevolmente sosteniamo, non era e non è attività illecita, perché ha originato, a fronte di un know-how messo in campo all'interno dello stabilimento siderurgico, un aumento delle performance da un punto di vista produttivo, ma anche una minimizzazione delle emissioni potenzialmente impattanti sull'ambiente, tanto da essere stata richiesta da parte degli stessi Commissari Straordinari successivamente al sequestro dello stabilimento. Commissari che rappresentavano l'Autorità di Governo dello Stato Italiano.

E queste sono le conclusioni a cui è pervenuto già il Tribunale di Milano, con la sentenza numero 2075 del 2019, nel procedimento contro Riva Fabio Arturo, sentenza che poi è stata confermata anche in Appello e che è stata prodotta con attestazione di irrevocabilità all'udienza del 05 maggio del 2021, dove si legge: "Appare evidente come non si possa affermare che tramite il contratto di assistenza sia stato posto in essere un fraudolento depauperamento dell'impresa Ilva. Innanzitutto, non si può non tenere nella debita considerazione il contesto storico che ha portato alla stipula del contratto. A fronte degli innegabili risultati positivi in termini economici raggiunti dalla controllata, neppure può affermarsi che vi sia stata una diminuzione della sua consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori attraverso il riconoscimento in favore della controllante, quindi Riva Fire, di un corrispettivo non proporzionato agli standard di mercato. Alla luce di tutto quanto esposto, non può condividersi l'impostazione accusatoria, che contesta l'apparenza del contratto di assistenza ritenendolo uno strumento utilizzato per giustificare il trasferimento delle somme di danaro alla controllante". Quello che noi oggi chiamiamo vantaggio, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001. "Come si è ampiamente ricostruito, non si è trattato di servizi di minima importanza né tantomeno apparenti, ma di servizi che hanno consentito una completa ristrutturazione e rinnovazione di Ilva, e che l'hanno portata a ricoprire una posizione di primo piano nel mercato della siderurgia".

Dunque, Presidente, dalla prima componente che origina dal contratto di assistenza tecnica concluso tra Riva Fire e Ilva S.p.A., e cioè i servizi di consulenza e operativi all'interno

dello stabilimento, espletati da parte di Riva Fire attraverso il proprio personale, non può ritenersi originato alcun vantaggio, men che meno illecito, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001.

E alla stessa conclusione si deve prevenire anche con riguardo all'altra componente di questo stesso contratto di assistenza tecnica, che è costituita dalla gestione, cosiddetta centralizzata, della tesoreria all'interno del gruppo, o cash pooling, di cui si legge nello stesso capo di imputazione QQ), formulato da parte del Pubblico Ministero.

Per comprendere come da questo... dall'attuazione di questo rapporto di cash pooling non solo non sia derivato, ma non potesse neanche in astratto derivare alcun vantaggio, nell'accezione di cui all'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001, in favore di Riva Fire, è sufficiente riflettere su che cosa integrava questo contratto di cash pooling, cioè in che cosa consisteva materialmente l'attività compiuta da parte della Riva Fire. La descrizione della consistenza di questo contratto di cash pooling è stata fatta da un teste che più qualificato non poteva essere, e cioè da parte del Consulente Lagro Franco, il Dottor Lagro Franco, teste – si badi bene – d'Accusa, che è stato escusso all'udienza del 25 settembre 2018, il quale ha riferito: "Succedeva questo: che nella contabilità di Ilva, anziché esserci un conto Banche, c'era un conto corrente di corrispondenza con Riva Fire. Questo conto corrente di corrispondenza funziona come potrebbe funzionare un qualsiasi conto corrente bancario".

Signor Presidente, quello che accadeva è che tutti gli introiti percepiti quotidianamente da parte di Ilva, alla fine della giornata venivano riversati in favore di Riva Fire. Ma il fatto che fossero riversati in favore di Riva Fire significa che vi era un corrispondente e sostanziale trasferimento di valore o di ricchezza da parte di Ilva in favore di Riva? No. Significa che questo originava un credito da parte di Ilva presso Riva Fire, credito che rientrava e restava nella disponibilità di Ilva, tanto è vero che veniva fatto oggetto di disposizione attraverso mandati di pagamento, ordini di pagamento, disposizioni di pagamento che, impartite da parte di Ilva, venivano sempre, puntualmente, eseguite da parte della Riva Fire.

Signor Presidente, il cash pooling, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, non è altro che un conto corrente bancario. Se noi al posto della Riva Fire avessimo avuto la denominazione di un qualsiasi istituto bancario italiano: Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Banco di Napoli o qualsiasi banca, nessuno mai avrebbe neanche immaginato di pensare che dalla gestione di un contratto di conto corrente bancario possa originare, non nei confronti del cliente correntista ma nei confronti della banca, un vantaggio illecito ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001. E che dall'esecuzione di questo contratto di cash pooling non sia originato nessun vantaggio...

o non potesse originare nessun vantaggio illecito, nella accezione di cui all'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001, è dato dagli stessi calcoli aritmetici che vengono fatti da parte dello stesso teste. Ripeto, teste d'Accusa, Lagro Franco, il quale, alla fine di tutto questo elaborato consulenziale, conclude dicendo: "Al di là dei numeri, che sono numeri ovviamente rilevanti, perché l'Ilva era ed è una società molto rilevante, con molte operazioni, quello che si può vedere è che i saldi, i movimenti di Dare e i movimenti di Avere, all'incirca corrispondono da un punto di vista quantitativo". Il che significa che quello che veniva quotidianamente riversato, alla fine di ogni giornata lavorativa, da parte di Ilva in favore di Riva Fire, veniva poi fatto oggetto di disposizioni di pagamento impartite da parte di Ilva nei confronti della stessa Riva Fire, puntualmente eseguite da parte di Riva Fire. Quanto Riva Fire avrebbe potuto guadagnare, o ha guadagnato, dalla gestione centralizzata del servizio di tesoreria? "Zero" è la risposta che è stata fornita nel corso dell'intera istruzione probatoria dibattimentale.

Ancora, Presidente, e così mi avvio anche alla conclusione, quando contestiamo l'illecito amministrativo in conseguenza della fattispecie associativa di cui all'Articolo 416 del Codice Penale, non dobbiamo dimenticare che questa fattispecie, l'Articolo 416 del Codice Penale, è stata introdotta nel novero dei reati 231 soltanto con la legge numero 94 del 2009. Di talché, le uniche condotte che possono venire in considerazione, ai sensi dell'Articolo 24 ter del Decreto Legislativo 231 del 2001, sono soltanto le condotte successive all'entrata in vigore della Legge 94 del 2009, che ha esteso il novero dei reati 231 anche alla fattispecie associativa di cui all'Articolo 416 del Codice Penale.

E tuttavia, signor Presidente, in questo modo incorriamo in una contraddizione in termini, contraddizione in termini che sta nel fatto che invece, proprio in epoca successiva, o comunque prossima al 2009, sono stati messi in campo i maggiori investimenti all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, quelli che hanno comportato una drastica riduzione delle emissioni potenzialmente impattanti sull'ambiente da parte dell'industria.

Qual è il riscontro di quello che vi sto dicendo? Il riscontro è costituito intanto dalla ingentissima produzione documentale che è stata acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento, riconosciuta dalle centinaia di testi che si sono succeduti e concernente gli investimenti effettuati proprio nel lasso di tempo in questione; ma sta, soprattutto, in una sentenza passata in giudicato e diventata irrevocabile, signor Presidente, che è quella del Tribunale di Milano, numero 2075/2019, ripeto, sentenza che ha definito in maniera irrevocabile il procedimento nei confronti di Riva Fabio Arturo.

Mi permetto soltanto di leggere il passaggio fondamentale, e in questo modo mi avvio alle

conclusioni del processo. E' il Tribunale di Milano, con sentenza passata in giudicato, che parla e dice: "Appare francamente ardito sostenere che vi sia stato un risparmio di costi..." E anche questo chiaramente, è rilevante nell'accezione di cui all'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231 del 2001 di cui mi devo occupare. "...e una mancanza di investimenti da parte di una società che a partire dal 1995, fino al 2012 (sequestro) ha sostenuto costi in materia di ambiente ammontanti a oltre 1 miliardo di euro, di cui" - ed è questa la parte importante per quanto ci riguarda – "la maggior parte attuati a partire dal 2007, proprio al fine di ottenere il rilascio dell'AIA". Se allora, la maggior quantità degli investimenti, finalizzati alla riduzione delle emissioni potenzialmente impattanti sull'ambiente, sono stati compiuti proprio a partire dal 2007 in poi, allora questa situazione è antitetica rispetto a quella che invece sarebbe necessaria ad affermare la responsabilità amministrativa, collegata al reato presupposto di cui all'Articolo 416 del Codice Penale, che invece è stato introdotto soltanto con la Legge 94 del 2009, rispetto alla quale, dunque, non può che assumere rilievo proprio il periodo successivo a quello invece in cui sono stati computi i relativi investimenti. "Tale quantificazione" - peraltro dice, per ancorarla a dati di ancora più obiettiva realtà, il Tribunale di Milano – "trova una conferma anche nella sentenza del TAR Lecce del 2011, nella quale viene dato atto di come Ilva, in attesa del rilascio dell'AIA, aveva già realizzato alla data del 31 maggio 2010..." Vedete, Giudice, periodo successivo all'entrata in vigore della Legge 94 del 2009, che ha introdotto la fattispecie associativa nell'ambito dei reati 231. "...tutti gli interventi ambientali di adeguamento alle MTD 31 maggio 2005, sostenendo costi per 907,5 milioni di euro. La maggiore concentrazione degli interventi per l'ambiente si è registrata nell'Area a Caldo, come dimostrato dal fatto che per la sola cokeria sono stati investiti circa 500 milioni di euro, ovvero circa il 45 per cento di tutti gli interventi ambientali. Grazie a tali ammodernamenti, il benzoapirene generato dalle emissioni fugitive e diffuse misurato sulle batterie, si era ridotto di circa venti volte".

E allora, Presidente, vogliamo ritenere sussistente una responsabilità per una condotta che riguarda proprio il periodo in cui si è finalmente realizzata una riduzione delle emissioni pari addirittura a venti volte? Mi sembra che questa fotografia sia, invece, addirittura antitetica rispetto a quella necessaria per affermare una responsabilità amministrativa derivante dalla fattispecie associativa di cui all'Articolo 416 del Codice Penale.

E ancora, sempre Tribunale di Milano: "Circa l'85 per cento degli investimenti ambientali realizzati nello stabilimento di Taranto hanno interessato interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Questi investimenti hanno riguardato gli impianti delle Aree Parchi, Sbarco Materie Prime, Agglomerato, Cokeria, Acciaieria, Altoforno, Trattamento Calcare e Forni a calce. Il beneficio ottenuto è stata una

riduzione consistente delle emissioni in atmosfera, sia di quelle convogliate che di quelle diffuse e fuggitive".

E mi fermo Presidente, perché quello che ho fatto parlare è un provvedimento giudiziario, e se il provvedimento giudiziario fotografa una situazione per cui proprio a partire dal 2009, per andare agli anni successivi, sono stati compiuti i maggiori investimenti, finalizzati alla riduzione delle emissioni potenzialmente impattanti sull'ambiente, da parte dello stabilimento siderurgico di Taranto, questo ci restituisce una fotografia assolutamente antitetica, che contrasta, cozza, non può essere conciliata con una contestazione di illecito amministrativo derivante dalla fattispecie di cui all'Articolo 416 del Codice Penale, che ci impone di prendere in considerazione soltanto questo momento, dal 2009 in seguito, perché è con la Legge 94 del 2009 che questa fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati di cui al Decreto Legislativo 231 del 2001. Altrimenti violeremmo il principio che vieta la efficacia retroattiva delle norme penali sfavorevoli, in violazione del secondo comma dell'Articolo 25 della Costituzione.

Ed allora, Presidente, le mie conclusioni sono che la Signoria Vostra voglia dichiarare il non luogo a procedere nei confronti della società, intanto perché l'azione è improcedibile ai sensi dell'Articolo 60, Decreto Legislativo 231/2001, poiché successiva alla previa prescrizione del reato presupposto. Nel merito perché il fatto ascrittogli non sussiste, o con altra formula ritenuta di giustizia; in ulteriore subordine, per la prescrizione dello stesso illecito amministrativo, anche previa rimessione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità dell'Articolo 22, IV comma, Decreto Legislativo 231 del 2001, per violazione dell'Articolo 76 della Costituzione (eccesso di delega). Grazie, Presidente.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. Pubblico Ministero, relativamente a questa questione di legittimità costituzionale?

P.M. V. MONTEMURRO - Ritiene il Pubblico Ministero l'insussistenza degli indefettibili elementi costitutivi della rilevanza e della non manifesta infondatezza, per cui chiede non accogliersi la prospettata questione di legittimità costituzionale.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Quindi il Pubblico Ministero si oppone. Gli altri difensori presenti? Ne sono rimasti solo in pochi. Al microfono, dicendo per chi compaiono.

AVVOCATO R. LAVIANI - Sì, Giudice. Avvocato Renato Laviani in sostituzione dei colleghi Lisco, Errico e di tutti coloro che hanno sostituito. Io mi associo alla questione sollevata dal collega.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Anche dell'Avvocato Roccanova che era d'ufficio per...

AVVOCATO R. LAVIANI - Sì, anche in sostituzione dell'Avvocato Roccanova che non vedo.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Per delega orale, a sua volta, del sostituto. D'accordo.

Avvocato, lei era per? Chiedo scusa.

AVVOCATO N. BRUNO – Nicola Bruno. Avvocato Nicola Bruno.

GIUDICE F. VALENTE – Sì.

AVVOCATO N. BRUNO - Come?

GIUDICE F. VALENTE – Sì, sì, sto dicendo...

AVVOCATO N. BRUNO - Mi associo a quanto... Si associa.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Per le Parti Civili non vedo nessuno. D'accordo. Allora, andiamo regolarmente all'udienza del 04 novembre, dove dovranno discutere gli Avvocati Centonze e Beduschi, Baccaredda Boy e Caccialanza. Chiaramente il Giudice si riserva su questa questione, poi ne avrete notifica della decisione in udienza o fuori udienza. Valuterò poi anche a seconda di quello che è l'esito logicamente, non so dirvelo da adesso.

(Intervento fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE – E' certamente gradito quanto prima, Avvocato. Sicuramente è cortese come... una trasmissione celere, così come parimenti si sollecita la stenotipia a trasmettere d'urgenza il verbale stenotipico dell'udienza odierna che è tolta. Quindi 04 novembre, come da programma. Arrivederci.

